

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

LXXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE JERVOLINO ANGELO RAFFAELE

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	931
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (3220);	
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE: Ordinamento delle carriere del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (2820);	
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE: Adeguamento del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (2819)	931
PRESIDENTE	931, 933, 934, 935, 936, 938, 939, 940, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 951, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965
SANTI	933, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 954, 955, 960
MATTARELLA, <i>Ministro delle poste e telecomunicazioni</i>	933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 945, 946, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 960, 961, 962, 964, 965
FRANCAVILLA	933, 935, 937, 939, 940, 941, 942, 944, 945, 946, 957, 958, 959, 961, 962, 963, 965
MENOTTI, <i>Relatore</i>	933
CAPPUGI	933, 934, 935, 937, 938, 939, 941, 942, 946, 954, 956, 957, 958, 960, 963, 964, 965
PETRUCCI	934, 935
BOGONI	935, 936, 937, 938, 957
BIMA, <i>Relatore</i>	935, 938, 939, 945, 948, 958, 962
COLASANTO	938, 945, 947
ZANIBELLI	939, 945, 947, 949
CACCIATORE	944
CALANDRONE PACIFICO	953, 954, 955

PAG.

RUBEO	955, 962
SCALIA	960, 961, 965

Votazione per appello nominale:

PRESIDENTE	955
----------------------	-----

La seduta comincia alle 9,50.

BIMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Bensi, Borsellino, Burato, Calandrone Pacifico, Durand de la Penne, Fiorentino, Lombardi Pietro, Mancini, Moscatelli, Murdaca, Sensi, Simonini e Sparapani sono sostituiti rispettivamente dai deputati Ricca, Berloff, Quintieri, Failla, Gaspari, Santi, Scalia, Albizzati, Walter, Fumagalli, Merenda, Ceccherini e De Capua.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (3220) e delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Jervolino Angelo Raffaele: Ordinamento delle carriere del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (2820); Adeguamento del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (2819).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1958

dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici », nonché della proposta di legge d'iniziativa del deputato Jervolino Angelo Raffaele: « Ordinamento delle carriere del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni », e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Jervolino Angelo Raffaele: « Adeguamento del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Nella precedente seduta del 16 gennaio scorso la Commissione è giunta all'approvazione dell'articolo 70 del disegno di legge. Sono rimasti in sospenso gli articoli 37, 36 e 62 e si deve ancora procedere all'approvazione di un articolo aggiuntivo concernente il regolamento per il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Riprendiamo quindi l'esame dell'articolo 71. Ne do lettura:

« Salvo quanto previsto dall'articolo 67 o dalle vigenti disposizioni in materia di assunzione di invalidi di guerra o assimilati, i posti che, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si renderanno disponibili nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva degli operatori di esercizio e della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio saranno conferiti

1°) per la nomina ad ufficiale di 3ª classe mediante concorso per titoli riservato alle seguenti categorie di personale:

a) impiegati — compresi quelli straordinari — con il trattamento economico previsto per la terza categoria del personale non di ruolo, anche se assunti o riassunti dopo il primo maggio 1948, nonché gli impiegati che si trovino a svolgere lavori esecutivi a cottimo alle dipendenze del servizio dei risparmi postali;

b) supplenti di ex ricevitoria o di ufficio locale trasformato in ufficio principale rimasti in servizio presso l'ufficio medesimo;

c) personale ausiliario di ruolo o personale ausiliario inquadrato o avente titolo all'inquadramento nei ruoli aggiunti che, alla data del decreto che indice il concorso, abbia disimpegnato tre anni di effettivo servizio, anche se non continuativo, con mansioni proprie della carriera esecutiva;

2°) per la nomina ad allievo agente di esercizio, mediante concorso per titoli, riservato alle seguenti categorie di personale:

a) impiegati, anche straordinari, con il trattamento economico previsto per la quarta categoria del personale non di ruolo, anche se assunti o riassunti dopo il primo maggio 1948,

b) incaricati giornalieri addetti al recapito dei telegrammi ed espressi, in servizio al 1° luglio 1957;

c) addetti al recapito dei telegrammi ed espressi di ex ricevitorie o uffici locali trasformati in uffici principali, mantenuti in servizio presso i medesimi dopo la trasformazione,

d) scortapieghi.

Al fini previsti dal presente articolo si prescinde dal possesso del titolo di studio e dal limite massimo di età previsti per l'accesso alle carriere del personale esecutivo e del personale ausiliario.

Gli idonei dei concorsi previsti dal presente articolo sono collocati in ruolo, in relazione alla disponibilità di posti, semestralmente.

Gli impiegati indicati alle lettere a) dei punti 1°) e 2°) che all'atto della approvazione delle graduatorie non sono in possesso dell'anzianità di due anni di servizio effettivo, sono inquadrati in ruolo dopo il compimento di tale anzianità.

Il personale di cui al n. 1°) lettera c) del presente articolo che non chieda di partecipare al concorso riservato per la nomina ad ufficiale di 3ª classe, o che, partecipandovi, non consegua l'idoneità, è restituito alle mansioni del personale ausiliario ».

Gli onorevoli Bogoni e altri hanno presentato il seguente emendamento:

« Sostituire l'articolo con il seguente:

« Salvo quanto previsto dall'articolo 67 e dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni di invalidi di guerra od assimilati, i posti che, entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si renderanno disponibili nelle qualifiche iniziali della carriera del personale di seconda categoria di esercizio e della carriera del personale di terza categoria di esercizio, saranno conferiti:

1°) per la nomina ad ufficiale di terza classe mediante concorso per titoli riservato alle seguenti categorie di personale:

a) impiegati — compresi quelli straordinari, comunque assunti e denominati anche se assunti o riassunti dopo il 1° maggio 1948, nonché quelli addetti ai lavori a cottimo presso il servizio dei risparmi postali e in qualità di allievo presso le officine telegrafiche;

b) supplenti di ex ricevitorie o degli uffici locali trasformati in uffici principali rimasti in servizio presso l'ufficio medesimo;

c) personale già subalterno di ruolo che alla data del decreto che indice il concorso abbia disimpegnato due anni di effettivo ser-

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1958

vizio anche se non continuativo, con mansioni proprie del già gruppo C;

2°) per la nomina ad agente di quarta classe mediante concorso per titolo riservato alle seguenti categorie di personale:

a) impiegati, comunque assunti e denominati, anche straordinari, con il trattamento economico previsto per la quarta categoria del personale non di ruolo, anche se assunto o riassunto dopo il 1° maggio 1948;

b) incaricati giornalieri addetti al recapito dei telegrammi ed espressi, in servizio al 1° luglio 1957;

c) addetti al recapito dei telegrammi ed espressi di ex ricevitorie o uffici locali trasformati in uffici principali, mantenuti in servizio presso i medesimi dopo la trasformazione;

d) scortapieghi.

Ai fini previsti dal presente articolo si prescinde dal possesso del titolo di studio e dal limite massimo di età.

Gli idonei dei concorsi devono essere tutti collocati in ruolo, anche in soprannumero, se necessario ».

In sostanza l'emendamento si propone di aggiungere alle parole « compresi quelli straordinari » della lettera a) del n. 1°), le altre « comunque assunti e denominati » e di aggiungere alla fine della stessa lettera a) le parole: « e in qualità di allievo presso le officine telegrafiche ».

Faccio rilevare subito che per ragione linguistica bisogna così modificare quest'ultima formulazione: « e quelli in qualità di allievi presso le officine telegrafiche ».

Inoltre l'emendamento al comma c) del numero 1°), propone di sostituire « due anni di effettivo servizio » a « tre anni di effettivo servizio ».

Abbiamo anche un emendamento degli onorevoli Cappugi, Zanibelli, Colasanto, Scalia, De Biagi, Gitti, Troisi, Gatto, Menotti e Sensi:

« Sostituire il primo comma col seguente:

« Salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzione di invalidi di guerra ed assimilati, i posti disponibili alla data d'entrata in vigore della presente legge e quelli che si renderanno tali, entro tre anni, nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva degli operatori di esercizio e della carriera ausiliari degli agenti di esercizio, saranno conferiti ».

A proposito della seconda modificazione proposta dall'emendamento Bogoni alla lette-

ra a), ho l'impressione che gli allievi presso le officine non trovino posto in questo articolo, dove si tratta di impiegati. Essi non prestano un lavoro impiegatizio, ma di carattere specificamente tecnico.

SANTI. Si tratta di dar loro la possibilità di accedere a un concorso.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Ma è un concorso per titoli?

PRESIDENTE. La dizione, nel modo in cui è formulata, potrebbe dar luogo ad un equivoco. Quindi bisognerebbe dire, come ho già rilevato: « e quelli in qualità di allievo presso le officine telegrafiche », cioè gli impiegati.

FRANCAVILLA. È stato proposto successivamente un altro emendamento dello stesso tipo, quindi potremmo vedere la questione in quella sede.

SANTI. Vorrei conoscere quali sono le mansioni specifiche di questi allievi di officine telegrafiche. Secondo me non sono allievi per fare gli apparecchi, ma sono allievi telegrafisti, cioè occupano il primo gradino di una carriera impiegatizia.

PRESIDENTE. Io penso che sia un personale esclusivamente tecnico. Si tratta quindi di vedere se dobbiamo inquadrarlo a questo punto o altrove, perché, se non si tratta di impiegati, la collocazione sarebbe errata in questo articolo.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Gli allievi sono dei meccanici. La loro sistemazione è prevista in un altro articolo. Essi possono avere anche delle capacità maggiori di altri, ma il problema è questo: che non possiamo in un provvedimento di sistemazione del settore impiegatizio e, direi, amministrativo, statuire su una categoria appartenente al settore dei tecnici.

MENOTTI, *Relatore*. Nella categoria impiegatizia a cui si riferisce il Ministro, sono compresi anche gli impiegati giornalieri?

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sì, sono compresi.

PRESIDENTE. Sull'emendamento degli onorevoli Cappugi ed altri desidero conoscere il pensiero dell'onorevole Ministro.

CAPPUGI. Io chiedo di sospendere la discussione su questo punto. La Commissione ha già approvato l'articolo 67 nel quale è stato introdotto un emendamento da me proposto, ed esso obbligherebbe ad una certa soluzione. Ritengo quindi che tale articolo debba essere riveduto.

Non c'è dubbio che la sistemazione anche degli idonei al gruppo C risponda prima di tutto alle necessità funzionali dell'Ammini-

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1958

strazione. Noi ci rendiamo conto dell'impostazione data alla questione dall'onorevole Ministro, ma non possiamo assolutamente rinunciare a un principio di equità che esige la sistemazione di queste persone. Ci sono mille o millecinquecento fattorini, utilizzati agli apparecchi, che da cinque anni svolgono questo lavoro. Perché non dovremmo, attraverso un concorso interno, dare una sistemazione a questi elementi ed anche a coloro che risultarono idonei nel concorso, se l'amministrazione ha la necessità di utilizzare gli uni e gli altri?

I posti attualmente disponibili sono 1600; in più ci sono 400 posti che si renderanno liberi per il passaggio alla carriera superiore di altrettanti dipendenti di gruppo C, più altri 200 che al 1° luglio si renderanno vacanti per il collocamento in pensione. In tutto 2.200 posti. Per poter sistemare i mansionisti, occorre che tutti questi posti vengano utilizzati, e non bastano neppure. Perciò è stato previsto che per tre anni tutti i posti che si renderanno disponibili siano utilizzati per la sistemazione dei mansionisti.

Ma il Ministro osserva che in questo modo per tre anni l'Amministrazione non potrà assumere gli idonei e che questi non staranno ad aspettare il posto, ma cercheranno un'altra sistemazione. Così l'Amministrazione perderà un personale che, avendo partecipato a un concorso severo, dà particolare affidamento.

Allora, siccome non riteniamo che il Ministro voglia contestare il principio della priorità della sistemazione dei mansionisti e siccome i tre anni di attesa annullerebbero la possibilità della assunzione degli idonei, noi vorremmo cercare di conciliare le due cose: proponiamo di ridurre a un anno il periodo di attesa, cosicché entro l'anno possano essere sistemati anche i mille idonei. Se per arrivare alla sistemazione dei mansionisti e dei mille idonei entro un anno bisognasse superare il numero dei posti in organico, l'eccedenza sarebbe assegnata in soprannumero.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non sono d'accordo per il soprannumero, perché non è necessario. Quanto alla priorità dei mansionisti, l'unica preoccupazione è data dal fatto che gli idonei non si manterranno disponibili fino al momento in cui potranno essere chiamati.

D'altra parte sul criterio di priorità dei mansionisti faccio osservare che molti di questi sono stati assunti senza concorso, mentre gli idonei hanno superato un concorso regolare.

PETRUCCI. Non si potrebbe stabilire il 50 per cento di posti per gli uni e il 50 per cento per gli altri?

CAPPUGI. Io proponevo un rinvio, per studiare meglio la questione.

PRESIDENTE. Non possiamo rinviare, perché questa mattina vogliamo esaurire l'esame degli articoli.

CAPPUGI. Se approviamo l'articolo 71 tenendo presente quello che abbiamo già approvato all'articolo 67, dobbiamo stabilire i tre anni di riserva dei posti, il che annullerebbe l'esigenza fatta più volte presente dal Ministro. Noi ci rendiamo conto di questa esigenza; ci venga incontro il Ministro.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Poiché non tutte le esigenze possono essere soddisfatte, debbo ormai rassegnarmi purtroppo a non veder soddisfatta quella dell'Amministrazione, né l'attesa di questo personale, che era convinto della possibilità di una sistemazione, in quanto da parecchi anni pendono progetti di legge d'iniziativa parlamentare. Se questi progetti di legge fossero stati approvati prima, oggi il problema dei mansionisti non si sarebbe posto, almeno nei termini attuali. Siccome il Ministro non può che rassegnarsi alle decisioni del Parlamento, e qui della Commissione in sede deliberante, una volta approvato l'articolo 67, bisogna andare avanti in conseguenza. Io non ho manifestazioni di rammarico da fare.

PETRUCCI. Ma bisogna trovare una soluzione equa per tutti.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. La riduzione da tre anni a un anno, se attenua il problema, non lo rende meno attuale, perché per almeno un anno non ci sarà la possibilità di assumere gli idonei.

CAPPUGI. Per questo abbiamo proposto il soprannumero.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Ma anche col soprannumero nel gruppo dei mansionisti, non ci sarebbe la possibilità di assumere subito gli idonei.

CAPPUGI. Noi proponiamo un anno per la riserva, ma quando c'è la garanzia dei posti, non c'è neppure bisogno di mettere l'anno di riserva.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il problema dei mansionisti è stato risolto con l'articolo 67.

CAPPUGI. Ma blocca l'assunzione degli idonei per tre anni. Noi ci preoccupiamo anche degli idonei.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Quando ci si preoc-

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1958

cupa di esigenze contrastanti, bisogna adattarsi all'una o all'altra.

CAPPUGI. Ci sarebbe una soluzione logica: l'Amministrazione ha bisogno di tutto questo personale, e, se non può adeguare l'organico, può ricorrere al soprannumero.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Secondo me c'è preclusione di fronte a quello che abbiamo approvato all'articolo 67. Quindi sono contrario, anche per non creare un precedente.

PETRUCCI. L'articolo 67 fu modificato secondo l'emendamento Cappugi, che cominciava con queste parole: « Dopo l'integrale applicazione del successivo articolo 71, i posti che si renderanno vacanti nel triennio... ». Ma noi non abbiamo ancora approvato l'articolo 71, quindi possiamo formularlo come si vuole, senza modificare l'articolo 67 già approvato.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Se si tratta di modificare il termine previsto nel primo comma dell'articolo 71 da tre anni a un anno, io posso essere d'accordo. Ma non ci debbono essere altre possibilità previste, perché si aggiungerebbero all'articolo 67 già approvato.

BOGONI. Noi siamo favorevoli all'emendamento degli onorevoli Cappugi ed altri.

BIMA, *Relatore*. Io mi associo alle osservazioni del Ministro, pur ritenendo che l'articolo 71 sia subordinato al secondo comma dell'articolo 67. Forse occorrerebbe riesaminare la questione.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Io non posso accettare che si riveda l'articolo 67 già approvato. Sono contrario alla sostanza dell'emendamento degli onorevoli Cappugi ed altri per la preclusione che esso comporterà alla assunzione degli idonei; però devo prestare acquiescenza alla deliberazione della Commissione avvenuta sull'articolo 67, di cui l'emendamento Cappugi ed altri alla prima parte dell'articolo 71 è la logica conseguenza.

PRESIDENTE. Possiamo procedere alla votazione sull'emendamento degli onorevoli Cappugi ed altri, di cui ho già dato lettura.

BOGONI. Dichiaro, a nome del mio gruppo, che noi voteremo in favore.

PETRUCCI. Dichiaro di votare contro.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento degli onorevoli Cappugi ed altri sostitutivo del primo capoverso dell'articolo 71.

(È approvato).

Passiamo al punto 1°) e alla lettera a) dell'articolo 71. Come ho detto, vi è l'emenda-

mento degli onorevoli Bogoni ed altri, che propongono di aggiungere dopo le parole: « compresi quelli straordinari », le altre: « comunque assunti o denominati », e di aggiungere alla fine le parole: « e quelli in qualità di allievo presso le officine telegrafiche ».

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Quanto al primo emendamento aggiuntivo, ritengo che non sia necessario, perché ce ne occuperemo in sede di tabelle e c'è inoltre un emendamento dell'onorevole Cappugi a pagina 77 del fascicolo degli emendamenti, che prevede la soluzione.

FRANCAVILLA. Siamo d'accordo; ma c'è l'altro emendamento aggiuntivo.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sono contrario ad esso perché non si tratta di impiegati. Non possiamo ammettere alla sistemazione come impiegati dei meccanici che non hanno svolto mai mansioni impiegatizie. Troveremo una soluzione quando ci occuperemo di quel determinato settore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il punto 1°) e la lettera a) dell'articolo 71 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Metto in votazione l'emendamento degli onorevoli Bogoni ed altri aggiuntivo alla lettera a) delle parole: « e quelli in qualità d'allievi presso le officine telegrafiche ». L'emendamento non è accolto dal Governo.

(Non è approvato).

Sulla lettera b) non sono stati proposti emendamenti. La metto in votazione nel testo del disegno di legge.

(È approvata).

Alla lettera c) gli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Ducci e Bensi hanno proposto di ridurre da tre anni a due anni il periodo di effettivo servizio disimpegnato.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Bogoni ed altri alla lettera c).

(Non è approvato).

L'onorevole Ceccherini ha proposto un emendamento soppressivo della lettera c). Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1958

Metto in votazione l'articolo 71 dalla lettera c) fino alla fine.

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo 71 nel suo complesso.

(È approvato).

L'onorevole Ceccherini ha proposto il seguente articolo 71-bis aggiuntivo:

« I posti che, all'entrata in vigore della presente legge, si renderanno disponibili nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva degli operatori di esercizio saranno conferiti, mediante concorso per titoli, al personale ausiliario di ruolo o personale ausiliario inquadrato o avente titolo all'inquadramento nei ruoli aggiunti che, alla data del decreto che indice il concorso, abbia disimpegnato due anni di effettivo servizio, anche se non continuativo, con mansioni proprie della carriera esecutiva ».

Ma debbo dichiarare che è precluso, perché presupponeva la soppressione della lettera c) dell'articolo 71.

Passiamo all'articolo 72. Ne do lettura:

(*Concorsi riservati*).

« Nella prima attuazione della presente legge i posti disponibili nei ruoli organici delle carriere esecutive di cui alle tabelle F e G allegato II della presente legge sono conferiti mediante concorso per titoli riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Azienda di Stato per i servizi telefonici, nonché a coloro che abbiano frequentato con profitti i corsi pratici per allievi telefonisti e meccanici istituiti dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni presso i servizi dell'Azienda suddetta sempreché siano in possesso del prescritto titolo di studio. Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età ».

Gli onorevoli Cappugi, Zanibelli, Colasanto, Scalia, De Biagi, Gitti, Troisi, Gatto, Menotti e Sensi hanno proposto il seguente emendamento:

« Al primo comma sostituire le parole, purché siano in possesso del prescritto titolo di studio, con le seguenti parole: purché siano in possesso di un diploma di istituto d'istruzione secondaria di 1° grado ».

BOGONI. Noi lo accettiamo.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo degli onorevoli Cappugi e altri al primo comma dell'articolo 72.

(È approvato).

Gli onorevoli Cappugi, Zanibelli, Colasanto, Scalia, De Biagi, Gitti, Troisi, Gatto, Menotti e Sensi propongono quest'altro emendamento:

« Aggiungere i seguenti due commi:

« Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età nonché dal possesso del titolo di studio per coloro che disimpegnino, alla data del decreto che indice il concorso, mansioni non inferiori a quelle proprie della carriera esecutiva, da almeno 5 anni.

I vincitori, sono immessi in ruolo secondo l'ordine di graduatoria, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363 o dalle successive date in cui si è determinata la disponibilità di posti ».

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Mi dichiaro contrario, perché non si può prescindere dal titolo di studio. Comunque mi rimetto alla Commissione.

BOGONI. A nome del mio gruppo mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i due commi aggiuntivi proposti dagli onorevoli Cappugi e altri.

(Sono approvati).

Metto in votazione l'articolo 72 nel suo complesso.

Ne do lettura:

(*Concorsi riservati*).

« Nella prima attuazione della presente legge i posti disponibili nei ruoli organici delle carriere esecutive di cui alle tabelle F e G allegato II della presente legge sono conferiti mediante concorso per titoli riservato al personale di ruolo e non di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nonché a coloro che abbiano frequentato con profitto i corsi pratici per allievi telefonisti e meccanici istituiti dall'Istituto Superiore delle poste e delle telecomunicazioni presso i servizi dell'Azienda suddetta sempreché siano in possesso di un diploma di istituto d'istruzione secondaria di 1° grado. Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età nonché dal possesso

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1958

del titolo di studio per coloro che disimpegnino, alla data del decreto che indice il concorso, mansioni non inferiori a quelle proprie della carriera esecutiva, da almeno 5 anni.

I vincitori, sono immessi in ruolo secondo l'ordine di graduatoria, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363 o dalle successive date in cui si è determinata la disponibilità di posti ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 73:

Ne do lettura.

(Disposizioni particolari per il personale di gruppo C della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in servizio di ruolo e non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939).

« Al personale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in servizio di ruolo e non di ruolo almeno dal 23 marzo 1939, che abbia ottenuto la nomina nel ruolo di gruppo C, è attribuita, ai fini della valutazione dell'anzianità prevista dall'articolo 43 della presente legge per la promozione a capo ufficio o equiparato, per merito comparativo, l'anzianità convenzionale di cui all'articolo 13, sesto comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Il personale previsto dal precedente comma che ottenga la promozione alla qualifica di capo ufficio o equiparata è collocato nella qualifica stessa in soprannumero.

Il riassorbimento dei posti in soprannumero in applicazione del presente articolo avviene con l'osservanza delle modalità stabilite negli ultimi due commi dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376 ».

Gli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi, Maniera hanno proposto il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Il personale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in servizio di ruolo e non di ruolo almeno dal 23 marzo 1939 che abbia ottenuto la nomina in ruolo della seconda e della terza categoria di esercizio è promosso rispettivamente a capo ufficio o ad agente di prima, anche se in soprannumero ».

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo si dichiara contrario all'emendamento degli onorevoli Bogoni ed altri. Vi è già, in questo disegno di legge, una estensione al personale cosiddetto trentanovista. Nell'emendamento proposto si parla di promozione a capo ufficio o equiparato e si tratta di personale subalterno.

FRANCAVILLA. L'emendamento suddetto viene da noi presentato dato che i trentanovisti del gruppo C sono rimasti sempre esclusi dai provvedimenti dei quali hanno potuto beneficiare i postelegrafonici che si trovavano nelle stesse condizioni e appartenenti ai gruppi A e B.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il disegno di legge si limita alle norme contenute in una legge che già di per sé stesse sono di grande vantaggio per il personale interessato.

FRANCAVILLA. Non comprendo perché i trentanovisti del gruppo C non debbano godere dei benefici di cui hanno goduto i trentanovisti dei gruppi A e B; mi pare una esclusione ingiustificata.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Nell'emendamento proposto si parla di promozione, non di computo di anzianità. È una cosa, quindi, diversa. Si ha infatti, con la dizione « è promosso » una norma con la quale si procede alla promozione e non al computo di una anzianità.

CAPPUGI. Per questo personale si dà un beneficio superiore a quello previsto dall'articolo 83. Vi è poi il problema del soprannumero, anche qui occorrerebbe dire che il beneficio potrà aversi man mano che si rendono disponibili i posti. Attenuato in questo modo, ritengo che l'emendamento possa essere accettabile.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo è per il testo del disegno di legge.

BOGONI. Si tratta di una categoria che è stata trascurata.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. È un groviglio, una spirale che è partita dai meriti fascisti per cui tutti, anche gli antifascisti, sono diventati fascisti e antemarcia.

BOGONI. Si tratta di impiegati che sono stati esclusi (e sono circa 400) e si sono visti sorpassare proprio dai fascisti e dagli antemarcia. Ora, proprio perché non avevano meriti fascisti vengono ad essere colpiti. Hanno tutti una grande anzianità, hanno ricoperto posti importanti, fra qualche anno andranno in pensione, perché non favorirli ?

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1958

PRESIDENTE. Abbiamo poi l'emendamento presentato dal deputato Colasanto. Ne do lettura.

« Sostituire l'articolo con il seguente:

(Disposizioni particolari per il personale delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni e dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, in servizio di ruolo e non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939)

« Al personale delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni e dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, in servizio di ruolo e non di ruolo, con qualunque qualifica, almeno dal 23 marzo 1939, che abbia ottenuto la nomina nel ruolo di gruppo C, è attribuita, ai fini della valutazione prevista dall'articolo 43 della presente legge, per la promozione a capo ufficio od aggravii equiparati da altre carriere delle due amministrazioni, per merito comparativo, l'anzianità convenzionale di cui all'articolo 13, sesto comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Coloro che alla data del 23 marzo 1939, oltre ai suddetti requisiti, possedevano anche i titoli di studio richiesti dal precedente articolo 35, saranno, a domanda, inquadrati nelle carriere di concetto e nei gradi di coefficienti pari a quello di capo ufficio.

Il personale previsto da questo articolo, che ottenga la promozione alla qualifica di capo ufficio o equiparato è collocato nella qualifica stessa in soprannumero ».

COLASANTO. L'emendamento da me presentato tende ad attribuire l'anzianità convenzionale, di cui all'articolo 13 sesto comma della legge 5 giugno 1951, n. 376, al personale in servizio di ruolo e non di ruolo con qualunque qualifica, almeno dal 23 marzo 1939, che abbia ottenuto in seguito la nomina nel ruolo di gruppo C. Si tratta di personale che attualmente ha una anzianità non minore di 20-25 anni di servizio.

Nello stesso emendamento si richiede il riconoscimento del titolo di studio, in linea transitoria, per coloro che detto titolo di studio avevano. Nella amministrazione delle ferrovie tale diritto è riconosciuto: dopo 5 anni di permanenza nel gruppo C, avendo il titolo di studio si passa al gruppo B.

Pregherei la commissione e l'onorevole rappresentante del Governo di voler accogliere l'emendamento da me proposto.

BOGONI. Si tratta di impiegati che sono stati scavalcati nella carriera; si sana, così, una ingiustizia.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Si verrebbero a creare però altre ingiustizie poiché altri impiegati verrebbero scavalcati.

CAPPUGI. È stato approvato l'emendamento da me proposto all'articolo 62, emendamento che cita la legge 17 aprile 1957, n. 1970 riguardante la priorità che deve essere data ai trentanovisti. Ora, in analogia a quanto approvato col detto emendamento, mi pare che, nella formulazione prospettata dall'onorevole Bogoni si vala *ultra petita*. Bisognerebbe rimanere nell'ambito di quanto già stabilito e inoltre togliere il soprannumero. Si resterebbe così in linea con quanto approvato per gli impiegati dei gruppi A e B. Avremmo, così un emendamento perfetto.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il soprannumero è previsto nell'articolo 73 secondo comma del testo del disegno di legge ma in quanto si trattava di un gruppo delimitato. Continueremo altrimenti in quella spirale cui ho accennato.

BIMA, *Relatore*. Sono contrario sia all'emendamento Bogoni, Francavilla che all'emendamento Colasanto in quanto in essi si prevede una vera e propria riqualificazione delle carriere, principio, questo, mai accettato sia nella legge riflettente i trentanovisti, sia nella parte già approvata del presente provvedimento.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Ho già dichiarato che il Governo è contrario all'emendamento Bogoni, Francavilla; è anche contrario all'emendamento Colasanto. Pregherei, al riguardo, l'onorevole presentatore di meditare sulla gravità della sua proposta in quanto essa prevede una estensione di quei benefici che già le varie leggi riguardanti i trentanovisti hanno previsto e fissato. Nell'emendamento si considera anche il servizio non di ruolo.

COLASANTO. Propongo di modificare il mio emendamento considerando solo il personale di ruolo.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. In secondo luogo, come ha fatto notare l'onorevole Bima, si verrebbe a rivalutare le carriere, cosa, questa, mai ammessa. Essa costituirebbe un precedente gravissimo che può essere utile per coloro che si trovano nelle condizioni previste ma evidentemente dannoso per tutti gli altri che non sono nello stesso ruolo e nello stesso grado.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1958

Il secondo comma dell'emendamento in esame, è poi, a mio parere molto più grave del primo in quanto prevede — e ritengo ci si trovi dinanzi a una preclusione per le norme che abbiamo già votato — il passaggio da un ruolo all'altro, cosa ammessa nella amministrazione delle ferrovie ma che non è stata mai ammessa nella azienda postale.

FRANCAVILLA. Per l'ordine della votazione. Ritengo, dopo la discussione testé avvenuta, che sia consigliabile votare l'emendamento proposto dall'onorevole Bogoni e da me, per divisione, e precisamente fino alle parole: « o ad agenti di prima » per votare poi, separatamente le parole « in soprannumero ».

CAPPUGI. Le parole: « in soprannumero » dovrebbero essere soppresse.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Vorrei far notare alla Commissione che il testo dell'emendamento Bogoni contiene un cosa gravissima cioè la promozione automatica.

CAPPUGI. Se l'emendamento di cui trattasi può essere approvato in analogia a quanto disposto per il gruppo *B* bisogna però limitare il beneficio alla sola utilizzazione della anzianità ai fini dello scrutinio. Non che per il fatto di trovarsi in dette condizioni si abbia ad avere automaticamente la proporzione. Ciò sarebbe veramente eccessivo.

Così come è formulato, l'emendamento, qualora venisse approvato, richiederebbe un riesame di tutti gli articoli nei quali si è trattato dei trentanovisti.

PRESIDENTE. Pongo allora gli emendamenti in votazione nella loro interezza.

Pongo in votazione l'emendamento Francavilla, Bogoni e altri.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Colasanto, con l'intesa che, se approvato, sostituisce interamente il testo del disegno di legge; se non approvato, ciò non pregiudica l'approvazione delle parti che nel testo del disegno di legge e nel testo dell'emendamento sono comuni.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il testo del disegno di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 73-bis proposto dagli onorevoli Cappugi, Zanibelli, Colasanto,

Scalia, De Biagi, Gitti, Troisi, Gatto, Menotti e Sensi:

(Concorsi speciali mediante colloquio per la promozione alla qualifica di capo d'ufficio della carriera esecutiva degli operatori di esercizio)

« Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, debbono intendersi applicabili al personale della carriera esecutiva dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per le promozioni alla qualifica di capo ufficio od equiparata previste dal secondo comma n. 2 del precedente articolo 43.

I concorsi per esame speciale, di cui al precedente comma, sono banditi semestralmente, a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge e fino a tutto l'anno 1959.

Per il bando e l'espletamento dei concorsi suddetti valgono, in quanto applicabili, le norme riferite alle promozioni al grado undecimo del gruppo *C* contenute negli articoli 2 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4 ».

ZANIBELLI. Con l'emendamento proposto si intende adeguare una categoria del personale a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4. Detto decreto che prevede il conferimento delle promozioni, anziché per esame di merito distinto e idoneità, per esame speciale attraverso colloquio, fu applicato nei confronti delle carriere direttive e di concetto ma non poté trovare applicazione per la carriera esecutiva. È quindi una ragione di adeguamento che ha determinato la presentazione da parte nostra dell'emendamento in questione.

FRANCAVILLA. Dichiaro che voteremo a favore di detto emendamento in quanto riteniamo sia favorevole alla categoria.

BIMA, *Relatore*. Mi dichiaro contrario.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo è contrario. Il colloquio è già previsto per la promozione al grado 11° e sostituendo una facilitazione, non può essere ripetuto per la promozione a qualifiche superiori.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Ceccherini che viene fatto proprio dall'onorevole Bogoni:

« I provvedimenti di cui al precedente articolo sono estesi anche al personale ausiliario del quadro degli agenti tecnici delle telecomu-

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1958

nicazioni e dei trasporti in servizio di ruolo e non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939 ».

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 73-bis proposto dagli onorevoli Cappugi e altri, e non accolto né dal Governo né dal Relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'articolo 73-bis proposto dall'onorevole Ceccherini e fatto proprio dall'onorevole Bogoni, non accolto né dal Governo né dal Relatore.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 74, ne do lettura.

(Disposizioni particolari per impiegati delle carriere esecutive del personale specializzato dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici).

« La promozione alle qualifiche di ufficiale telefonico di 2ª classe o equiparata o di operatore tecnico di 2ª classe delle carriere esecutive del personale specializzato dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, può essere conseguita, per i posti disponibili fino al 31 dicembre 1958, mediante:

a) concorso per esame ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) concorso per esame speciale di cui all'articolo 365 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

c) scrutinio per anzianità congiunta al merito ai sensi del precedente articolo 42.

Alle promozioni suddette, che saranno conferite al 30 giugno ed al 31 dicembre, si applicano i criteri stabiliti con le disposizioni di cui ai commi secondo e successivi dell'articolo 361 del citato testo unico.

Allo scrutinio per merito comparativo previsto dal punto 2º) dell'articolo 43 sono ammessi a partecipare anche gli impiegati che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge rivestono le qualifiche di ufficiale telefonico di 1ª classe ed equiparata o di operatore tecnico di 1ª classe nonché gli impiegati delle medesime qualifiche che hanno conseguito la promozione a quelle immediatamente inferiori alle predette con le modalità di cui alle lettere a) e b) del precedente primo comma, i quali, alla data dello scrutinio,

hanno compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nelle anzidette qualifiche di ufficiale telefonico di 1ª classe ed equiparata o di operatore tecnico di 1ª classe ».

È stato presentato dagli onorevoli Francavilla ed altri un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

FRANCAVILLA. L'emendamento soppressivo da noi presentato dipendeva dal fatto che lo sviluppo delle carriere era diverso da quello richiesto; ritiriamo però il detto nostro emendamento per aderire all'emendamento Cappugi, Zanibelli ed altri per il quale il personale telefonico dell'ex gruppo C verrebbe a non avere più lo sbarramento interno della carriera dal 12º all'11º grado. Voteremo quindi a favore di detto emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 74, presentato dagli onorevoli Cappugi, Zanibelli, Colasanto, Scalia, De Biagi, Gitti, Troisi, Gatto, Menotti e Sensi.

« Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le promozioni alle qualifiche di ufficiale telefonico di seconda classe o equiparata o di operatore tecnico di seconda classe delle carriere esecutive del personale specializzato dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, può essere conseguita mediante:

a) concorso per esami ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni ed integrazioni, purché bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) concorso per esame speciale di cui all'articolo 365 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, purché bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge,

c) scrutinio per anzianità congiunta al merito ai sensi del precedente articolo 42.

Alle promozioni suddette, si applicano i criteri stabiliti con le disposizioni di cui al comma secondo e successivi dell'articolo 361 del citato testo unico.

Allo scrutinio per merito comparativo di cui al punto 2º) dell'articolo 43 sono ammessi a partecipare gli impiegati provvisti dell'anzianità di tre anni di effettivo servizio nella qualifica di ufficiale telefonico di prima classe ed equiparata o di operatore tecnico di prima classe che rivestano le qualifiche stesse all'atto della entrata in vigore della presente legge, o che provengano dal grado XI dei soppressi ruoli di gruppo C, o che abbiano conseguito

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1958

la promozione alle qualifiche immediatamente inferiori alle anzidette mediante gli esami previsti dall'articolo 363 del citato testo unico e dal precedente primo comma.

I posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nelle qualifiche di assistente di commutazione e di capo centrale ed equiparato possono essere conferiti dalla data stessa, in misura non superiore ai tre quarti, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nelle qualifiche di ufficiale telefonico di prima classe ed equiparata o di operatore tecnico di prima classe ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 75. Ne do lettura:

(Concessione ad personam di qualifiche).

« Agli impiegati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, rivestivano le qualifiche di assistente di commutazione di 1^a e 2^a classe, di dirigente tecnico e di dirigente tecnico aggiunto sono attribuite *ad personam* le qualifiche stesse purché esplicino le relative mansioni, fino al conseguimento della promozione alle qualifiche di assistente di commutazione o di capo centrale ».

Gli onorevoli Cappugi, Zanibelli ed altri hanno presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo.

CAPPUGI. Lo ritiriamo.

FRANCAVILLA. Poiché il testo sostitutivo proposto dagli onorevoli Cappugi, Zanibelli ed altri è più estensivo del testo del disegno di legge, facciamo nostro detto emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento sostitutivo Cappugi, ritirato dai presentatori e fatto proprio dall'onorevole Francavilla:

« Sostituisce l'articolo con il seguente:

« Agli impiegati dell'Azienda stessa che esercitano da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, le mansioni relative alle qualifiche di assistente di commutazione di prima e seconda classe e di dirigente tecnico aggiunto sono attribuiti *ad personam* le qualifiche stesse fino al conseguimento della promozione alle qualifiche di assistente di commutazione o di capo centrale ».

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il testo del disegno di legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 76. Ne do lettura:

(Trasferimento posti).

« I posti che, dopo l'applicazione degli articoli 68 e 69, risulteranno disponibili nel ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva dei capi ufficio di cui alla tabella *L* dell'allegato I saranno soppressi a cominciare da quelli della qualifica di capo ufficio principale e contemporaneamente portati in aumento nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio, di cui alla tabella *M* del predetto allegato, a cominciare dalla qualifica di capo ufficio di 1^a classe e successivamente nelle qualifiche inferiori che seguono, fino a raggiungere la consistenza numerica appresso indicata:

Capo ufficio di 1 ^a classe . . .	posti N.	600
Capo ufficio	» »	2.090
Ufficiale di 1 ^a classe	» »	4.822
Ufficiale di 2 ^a classe	» »	5.358
Ufficiale di 3 ^a classe	» »	6.800

N. 19.670

Sono stati presentati due emendamenti soppressivi, uno dall'onorevole Cappugi ed uno dall'onorevole Francavilla.

FRANCAVILLA. La soppressione del detto articolo è una conseguenza logica di quanto già approvato.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Concordo con le proposte di soppressione del detto articolo in quanto esse sono una conseguenza logica del testo già approvato.

CAPPUGI. La soppressione proposta è in relazione alla soppressione della tabella *E* per cui dobbiamo seguire la stessa prassi seguita per l'articolo 43 cioè, sospendere la votazione in attesa che vengano modificate o meno le tabelle.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. L'articolo 76 deve essere soppresso perché è già stato trasformato il ruolo da transitorio a permanente. La tabella verrà poi esaminata.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1958

CAPPUGI. Non vorrei che ci fosse la preclusione.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. La tabella dovrà essere esaminata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di soppressione dell'articolo 76.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 77. Ne do lettura:

(Inquadramento nelle nuove carriere).

« Gli impiegati esecutivi specializzati e quelli ausiliari dei servizi postali e telegrafici assumono la qualifica corrispondente a quella rivestita secondo i quadri di equiparazione annessi alla presente legge ».

È stato presentato il seguente emendamento da parte degli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera.

« Sostituire l'articolo con il seguente

(Inquadramento nelle nuove carriere e nelle categorie d'esercizio)

« Tutti gli impiegati dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dei servizi di Stato telefonici assumono la qualifica corrispondente a quella rivestita secondo i quadri di equiparazione annessi alla presente legge ».

FRANCAVILLA. L'emendamento, di cui è stata data testé lettura, mira alla estensione del provvedimento ai telefonici che, secondo il testo del disegno di legge, risultano esclusi.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Anche i telefonici hanno la loro disciplina nel testo del disegno di legge. Il problema è connesso con la istituzione delle categorie di esercizio che non è stata accolta perché si parla dei quadri di equiparazione. Per le categorie direttive e di esercizio non ci sono i quadri di equiparazione, bensì le tabelle; per il personale dei servizi telefonici è previsto il ruolo organico.

FRANCAVILLA. Mancano le tabelle.

PRESIDENTE. Esiste una tabella speciale che prevede il quadro di equiparazione delle nuove categorie e riguarda l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Viceversa, per le tabelle degli impiegati postali e telegrafici questi quadri di equiparazione non sono previsti ed è questo il motivo per cui si rende necessario farne specifica menzione.

FRANCAVILLA. Dopo questa precisazione non insistiamo nel nostro emendamento che ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 77 nel testo del disegno di legge di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 78. Ne do lettura:

(Disposizioni concernenti personale in particolari situazioni).

« Il primo comma dell'articolo 12 della legge 31 luglio 1954, n. 723, è sostituito dal seguente.

« Al personale di ruolo di gruppo C e di quello subalterno dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che in virtù degli articoli 96 e 99 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, aveva acquisito il titolo alla sistemazione in pianta stabile e che, in base al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028, al regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, ed al decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, ebbe una sistemazione diversa, viene attribuito il massimo stipendio rispettivamente del grado X e di messaggere di 2^a classe, purché appartenente a tali gradi. Parimenti agli impiegati del grado X del gruppo C che, avendo a suo tempo sostenuto con esito favorevole gli esami di idoneità previsti dall'articolo 82 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, per la nomina al gruppo C, ottennero invece tale nomina soltanto in forza del decreto legislativo luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 481, viene attribuito il massimo stipendio dello stesso grado X ».

A detto articolo sono stati presentati numerosi emendamenti. Ne do lettura.

Da parte degli onorevoli Francavilla, Bogoni, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera.

« Sostituire l'articolo con il seguente:

(Disposizioni concernenti il personale in particolari situazioni)

« Il primo comma dell'articolo 12 della legge 31 luglio 1954, n. 723, è sostituito dal seguente:

Il personale di ruolo di gruppo C e di quello subalterno dipendente dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, che in virtù degli articoli 96 e 99 del regio de-

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1958

creto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, aveva acquisito il titolo alla sistemazione in pianta stabile e che, in base al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028, al regio decreto 20 agosto 1926 n. 1733 ed al decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, ebbe una sistemazione diversa, viene promosso rispettivamente alla qualifica di capo ufficio o di messaggere di prima.

Parimenti gli impiegati del grado X del gruppo C, che avendo a suo tempo sostenuto con esito favorevole gli esami di idoneità previsti dall'articolo 82 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, per la nomina al gruppo C, ottennero invece tale nomina soltanto in forza del decreto legislativo luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 481, sono promossi alla qualifica di capo ufficio ».

Da parte dei medesimi onorevoli.

Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:

ART. 78-bis.

I dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni inquadrati nei ruoli quali mutilati ed invalidi di guerra antecedentemente al 1° gennaio 1950, ed esclusi dalla promozione al grado superiore in occasione degli scrutini effettuati in sede di prima applicazione della legge 20 ottobre 1951, n. 1175, hanno diritto ad una ricostruzione della carriera dalla stessa data, nel caso che l'esclusione dalla promozione fosse dovuta ad una o due qualifiche di « buono », riportate nel quinquennio precedente.

Da parte degli onorevoli Borellini Gina, Calandrone Pacifico e Rubeo:

Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente.

ART. 78-bis.

Gli ufficiali di seconda classe, mutilati ed invalidi di guerra, sistemati in ruolo antecedentemente al decreto 18 aprile 1948, n. 592, esclusi dalla promozione dal grado XII C al grado XI C nel 1951 a causa di una o due qualifiche di « buono » loro attribuite nel quinquennio 1946-50, qualora non abbiano riportato successivamente qualifiche inferiori al « distinto », al momento della entrata in vigore della presente legge sono collocati nella qualifica di ufficiale di prima classe, con precedenza in graduatoria su tutti gli ufficiali provenienti dai concorsi banditi ai sensi del citato decreto n. 592, e sistemati in ruolo con

decorrenza 1° marzo 1950. Nella qualifica di ufficiale di prima classe ai predetti mutilati ed invalidi sono attribuiti due scatti biennali.

Da parte degli onorevoli Francavilla, Bogoni, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera:

Dopo l'articolo 78 aggiungere i seguenti.

ART. 78-bis.

(Sistemazione di un gruppo di personale)

I dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni inquadrati nei ruoli quali ex ausiliari, ed invalidi di guerra, antecedentemente al 1° gennaio 1950, ed esclusi dalla promozione al grado superiore in occasione degli scrutini effettuati in sede di prima applicazione della legge 20 ottobre 1951, n. 1175, hanno diritto ad una ricostruzione della carriera dalla stessa data, nel caso che l'esclusione dalla promozione fosse dovuta ad una o due qualifiche di « buono », riportate nel quinquennio precedente.

ART. 78-ter.

(Ricostruzione della carriera al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici)

Fermi restando i provvedimenti adottati in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1954, n. 128, la ricostruzione della carriera di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, modificato in sede di ratifica della legge 11 aprile 1953, n. 328, è estesa al personale ivi previsto che si trovava alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alla data del 1° giugno 1948 e che non venne inquadrato nei ruoli recati alla detta data dal citato decreto legislativo n. 504 del 1948.

ART. 78-quater.

I periodi di servizio prestati dal personale ex dipendente dalle agenzie di recapito e successivamente inquadrati in ruolo, possono essere riscattati, a domanda, ai fini del trattamento di quiescenza, applicando le vigenti disposizioni in materia per gli impiegati civili dello Stato.

ART. 78-quinquies.

Tutti gli impiegati alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni quali addetti al servizio telefonico anterior-

mente alla cessazione ai privati di una parte del servizio dei telefoni di Stato, successivamente poi riassunti non presso la costituita Azienda di Stato ma presso l'Amministrazione postale e telegrafica, hanno diritto alla ricostruzione della carriera, seguendo le stesse norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, considerandoli in servizio, in pianta stabile, senza discontinuità.

FRANCAVILLA. La nostra parte ha presentato diversi emendamenti che, per brevità, mi permetterò di svolgere tutti insieme.

Con il primo emendamento proponiamo la promozione alla qualifica di capo ufficio e di messaggero di prima per un gruppo di vecchi lavoratori che sono quasi tutti prossimi al collocamento a riposo. Il beneficio, che deriva loro da questa norma, è irrilevante; non crediamo che possa veramente influire sulla decisione della Commissione e sul parere dell'onorevole rappresentante del Governo.

L'emendamento 78-bis riguarda anche esso alcune decine di lavoratori che furono inquadrati in ruolo in data anteriore alla sistemazione dei fuori ruolo, come funzionari di gruppo C e che poi sono stati sopravanzati nella carriera dagli appartenenti al gruppo C per la diversa considerazione della qualifica.

Per quanto riguarda l'emendamento 78-ter, debbo dire che reca anche un provvedimento riparatore di un danno subito da alcuni telefonici per i quali viene richiesta una ricostruzione di carriera.

Vengo ora ad illustrare l'emendamento 78-quater.

Il servizio di recapito dei telegrammi e degli espressi venne, come è noto, dato in concessione a privati, dopo la caduta del fascismo il servizio stesso ritornò alla Amministrazione la quale assunse anche il personale delle agenzie. Tale personale venne successivamente inquadrato in ruolo ma non poté mai riscattare, ai fini della pensione, il servizio prestato in qualità di ex dipendente delle agenzie private. Il loro numero è molto ristretto (127); si tratta di onesti e bravi lavoratori nei cui riguardi è doverosa questa opera di giustizia riparatrice.

Anche l'emendamento 78-quinquies riguarda un provvedimento riparatore. Si tratta di poche unità di lavoratori, già addetti ai servizi telefonici all'atto della cessione ai privati dei servizi stessi e che non furono riassunti, come ci sembra fosse nel loro diritto, presso l'Azienda di Stato, ma presso l'Amministrazione postale e telegrafica. Chiediamo che anche a

questi lavoratori siano applicati gli stessi benefici di cui hanno usufruito i loro ex colleghi, assunti a quell'epoca presso l'Azienda di Stato

Vi è, poi, un'altra questione, anche questa riparatrice per un numero non rilevante di dipendenti della Amministrazione. Si tratta delle promozioni alla qualifica di segretario nella carriera di concetto della amministrazione postelegrafonica per coloro che hanno vinto i due concorsi approvati con i decreti ministeriali 16 gennaio 1954 e 1° luglio 1954.

Chiederemo quanto sopra con un emendamento che è però subordinato ad altro già presentato e tendente a sostituire il colloquio previsto per la promozione a tale qualifica.

Do lettura dell'emendamento suddetto:

« Ai fini della promozione alla qualifica di segretario della carriera di concetto della amministrazione delle poste e telecomunicazioni, l'aver vinto i due concorsi approvati con i decreti ministeriali in data 16 gennaio 1954-1 luglio 1957 sostituisce il colloquio previsto per la promozione a tale qualifica. Gli impiegati appartenenti alla carriera di concetto che si trovano nella posizione indicata al precedente comma vengono collocati nella qualifica di segretario conservando ai soli fini della carriera, la anzianità del primo inquadramento al grado 9° ».

Riteniamo che esso possa trovare giusta applicazione in questo articolo 78 tenendo conto anche del fatto che sembra che il Ministro stesso abbia espresso un parere di possibilità di accoglimento.

CACCIATORE. Vorrei proporre un emendamento aggiuntivo all'emendamento sostitutivo proposto dagli onorevoli Francavilla, Bogoni ed altri; dopo le parole « sistemazione diversa », aggiungere le parole: « nonché quello proveniente dall'articolo 95 e quello proveniente dall'articolo 99 anche se posteriormente passato alla categoria superiore ».

Si tratta di dipendenti assunti nel 1919, licenziati nel 1923, riassunti nel 1926, non di ruolo e che, quindi, non hanno potuto sviluppare la loro carriera e che oggi si trovano al grado 11° per cui non possono usufruire dei benefici da noi concessi. Per l'intervallo di licenziamento, subito per motivi politici, si trovano indietro rispetto agli altri.

SANTI. Tutti gli emendamenti illustrati dall'onorevole Francavilla e dall'onorevole Cacciatore, tendono a porre riparo a delle ingiustizie che hanno colpito determinati gruppi di lavoratori. Mi permetto però di richiamare l'attenzione della Commissione sull'articolo

78-*quater* che riguarda la possibilità di riscatto ai fini della pensione, che si deve offrire al personale delle agenzie di recapito per il periodo passato in servizio privato.

A me pare che, nel caso, debba anche sovrapporsi un principio di carattere generale quello cioè di mettere i lavoratori in condizione di poter usufruire di tutti i periodi di servizio prestati, ai fini di un miglior trattamento di quiescenza.

Si tratta, tra l'altro, di un numero non rilevante di lavoratori e a me pare sia doveroso compiere un atto di giustizia e di benevolenza nei loro riguardi.

COLASANTO. Desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole rappresentante del Governo su un caso; vi è un certo numero di impiegati licenziati perché invisi al fascismo; alcuni di essi sono stati assunti per un breve periodo e poi, fatti gli accertamenti, rinviiati a casa.

Un gruppo di tali lavoratori verrà, tra qualche anno, licenziato per anzianità senza avere neanche il diritto alla pensione.

Chiedo se non sia possibile sanare questa situazione con un emendamento aggiuntivo.

BIMA, *Relatore*. Gli emendamenti presentati, indubbiamente rispondono a delle situazioni obiettive, ma debbo far osservare che:

1°) accogliendo alcuni emendamenti si verrebbero a ledere diritti di altri per quanto riguarda le promozioni, ciò che comporterebbe uno sconvolgimento nella situazione dei ruoli;

2°) la ricostruzione delle carriere comporta un onere finanziario e, per quanto riguarda l'articolo 78-*quinquies*, si tratta di ricostruire la carriera per un periodo di servizio prestato presso terzi.

FRANCAVILLA. Si tratta di pochissime unità.

BIMA, *Relatore*. È un principio che non può venire accettato.

È una situazione per la quale credo sia stato già fatto un grande passo con la legge di modifica delle ricevitorie immettendo gli interessati nei ruoli.

Per l'emendamento di cui ha dato lettura l'onorevole Francavilla non mi pronuncio anche perché si tratta di funzionari per i quali avevo già presentato io stesso un emendamento; sarei lieto che venisse accolto.

ZANIBELLI. Affinché l'onorevole rappresentante del Governo possa rispondere a tutti, faccio presente che è stato presentato anche un emendamento 78-*bis* firmato da me e da altri.

PRESIDENTE. Costituisce materia a sé. Ora procederemo alla votazione degli emendamenti presentati dagli onorevoli Francavilla, Bogoni, Santi ed altri.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sono dolente di dovermi dichiarare contrario a tutti gli emendamenti ora trattati, e questo coerentemente con quanto ho dichiarato anche per altri emendamenti, che riguardano piccoli gruppi di personale e che, se approvati, creerebbero dei turbamenti anche quando rispondessero a situazioni di carattere particolare.

L'articolo 78 nel testo proposto dal Governo, mira a colmare una lacuna involontaria dell'articolo 12 della legge 31 luglio 1954, n. 723; tutte le altre proposte aggiuntive comportano uno sconvolgimento.

L'articolo 78-*ter* non può essere accettato in quanto rappresenterebbe una ricostruzione di carriera e la commissione si è già dichiarata contro ogni ricostruzione; non è poi opportuno estendere al personale della azienda telefonica dei benefici retroattivi.

Per l'articolo 78-*quater* debbo dichiarare che, pur essendo al fondo di esso, un problema umano, non può essere consentito il riscatto di un periodo di servizio non di ruolo. Questa possibilità è stata per altro esclusa nell'altra legge.

Per quanto riguarda l'articolo 78-*quinquies* osservo che si verrebbe a dare un carattere retroattivo alle misure che si propongono. Per esso non ho mai dato assicurazione di favorevole valutazione.

SANTI. Quando parlai al Ministro si trattava di quattro funzionari di grado elevato; nel caso presente si tratta di lavoratori di altri gradi, di altro ruolo. Vi sono dei lavoratori che hanno subito dei torti e delle ingiustizie anche per ragioni politiche.

Per quanto riguarda l'articolo 78-*quater* entra in giuoco il principio che lo Stato deve favorire il trattamento di pensione per i suoi dipendenti e in tale principio rientrano tutti i dipendenti anche se hanno lavorato al servizio dei terzi; se non come dipendenti dello Stato, vi rientrano come cittadini che hanno diritto ad un trattamento di pensione.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. È un principio che non è stato mai ammesso e che sarebbe oggi pericoloso ammettere per le estensioni che fatalmente comporterebbe.

SANTI. Lo Stato, che dà dei contributi per migliorare le pensioni dei dipendenti delle aziende private e lo fa per non aumentare il contributo a carico dei datori di lavoro, a

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1958

maggior ragione mi pare debba intervenire per assicurare un trattamento di pensione per un lavoro eguale ma compiuto con titolo giuridico diverso per quanto riguarda il datore di lavoro.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il problema va visto anche in rapporto alle conseguenze che ne deriverebbero per tutto il personale degli uffici locali. Anche per questo esso va comunque esaminato in quella sede.

SANTI. Respingendo l'emendamento in esame la soluzione viene anticipata in senso negativo.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non viene anticipata alcuna soluzione

CAPPUGI. Si tratta di un problema umano, grave, ma i casi analoghi che riguardano personale, oggetto della parte già approvata, sono stati accantonati in vista della presentazione di una proposta di legge. È chiaro quindi che in quella sede dovrà trovare collocamento anche questo problema. Ritengo che, data la dichiarazione fatta dal Ministro, si potrebbe anche compilare un ordine del giorno al riguardo.

SANTI. A me pare si tratti di una questione di principio: lo Stato, ad un certo momento, interviene per rilevare il servizio di recapito dei telegrammi; esso, intanto, aveva il dovere di subentrare allora, a tutti gli obblighi di legge come prescrive il Codice civile, e quindi anche all'obbligo relativo alla previdenza, non avendolo fatto allora deve essere fatto adesso. Non vi è ragione di rimandare ad un'altra legge. Ciò porta come conseguenza che coloro che vanno in pensione adesso non possono aspettare un provvedimento che ponga riparo alla loro situazione.

In conseguenza di quanto sopra, insisto nello emendamento in esame.

FRANCAVILLA. Mi permetto di dire all'onorevole Cappugi che si tratta di personale già nei ruoli.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sono pure nei ruoli quelli degli uffici locali, sia pure ruoli speciali.

FRANCAVILLA. Si tratta di altri ruoli.

PRESIDENTE. Vi è anche una proposta dell'onorevole Francavilla ed altri, di cui ho dato lettura, di emendamento sostitutivo dell'intero articolo 78. A detto emendamento è stato presentato dall'onorevole Cacciatore un emendamento aggiuntivo del quale pure ho dato lettura.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 78 con l'emenda-

mento aggiuntivo proposto dall'onorevole Cacciatore, avvertendo che né l'uno né l'altro sono stati accolti dal rappresentante del Governo e dal Relatore.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 78 nel testo del disegno di legge di cui ho dato testè lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 78-bis Bogoni, Francavilla e altri, di cui ho dato lettura, non accolto né dal rappresentante del Governo né dal Relatore.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 78-bis Borelini Gina, Calandrone Pacifico, Rubeo, di cui ho dato lettura, non accolto né dal rappresentante del Governo né dal Relatore.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 78-bis Francavilla, Bogoni ed altri, di cui ho dato lettura, non accolto né dal rappresentante del Governo né dal Relatore.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 78-ter, di cui ho dato lettura, non accolto né dal rappresentante del Governo né dal Relatore.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 78-quater, di cui ho dato lettura, non accolto né dal rappresentante del Governo né dal Relatore.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 78-quinques, di cui ho dato lettura, non accolto dal rappresentante del Governo né dal Relatore.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'emendamento Francavilla, che chiamo 78-sexties, non accolto dal rappresentante del Governo, che porrò successivamente in votazione:

« Ai fini della promozione alla qualifica di segretario della carriera di concetto della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, l'aver vinto i due concorsi approvati con i decreti ministeriali in data 16 gennaio 1954 e 1° luglio 1954 sostituisce il colloquio previsto per la promozione a tale qualifica. Gli impiegati appartenenti alla carriera di concetto che si trovano nella posizione indicata

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1958

al precedente comma vengono collocati nella qualifica di segretario conservando, ai soli fini della carriera, l'anzianità del primo inquadramento al grado IX ».

(E approvato).

PRESIDENTE. L'onorevole Colasanto ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« La norma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, non si applica al personale delle poste e telecomunicazioni licenziato nelle condizioni previste dall'articolo 1 del decreto stesso, che abbia ottenuto una nuova assunzione con rapporto d'impiego precario durato meno di un anno ».

L'onorevole Colasanto ha facoltà di illustrare l'emendamento.

COLASANTO. Il mio emendamento ha lo scopo di riparare ad una ingiustizia commessa nei confronti del personale licenziato per motivi politici. Mi pare che questo motivo basti ad illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cappugi, Pastore, Zanibelli ed altri hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Gli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che siano eletti a cariche sindacali o che svolgano attività sindacale hanno diritto di disporre del tempo necessario all'adempimento delle relative funzioni e di conservare il loro posto di lavoro.

Tali impiegati sono collocati in congedo straordinario senza assegni per il periodo corrente e non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

All'attuazione di quanto sopra si provvede con apposito regolamento, da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Zanibelli ha facoltà di illustrare l'emendamento.

ZANIBELLI. Le particolari condizioni di lavoro dei titolari di agenzie e ricevitorie impongono che la materia, di cui è oggetto il nostro emendamento, sia regolata in modo chiaro e completo, oltre che definitivo. Noi abbiamo ritenuto, innanzitutto, di sancire il principio della possibilità di partecipare all'attività sindacale per coloro che siano eletti o che svolgano incarichi nelle singole organizzazioni sindacali. Di qui l'origine e la motivazione della nostra richiesta.

Noi pensiamo che sia opportuno collocare costoro in congedo straordinario, senza asse-

gni; tuttavia, riteniamo anche che non si possa negare a costoro il diritto di conseguire le promozioni per l'anzianità maturata.

Tutto questo noi abbiamo sancito nell'emendamento proposto e ci pare di esserci ispirati ad un principio che, sul piano morale, non ha nulla in contrario con quei principi di libertà e di azione sindacale che da noi sono stati sempre affermati.

SANTI. L'emendamento illustrato dall'onorevole Zanibelli ci trova consenzienti in linea di principio. Tuttavia avrei talune osservazioni da fare.

Innanzitutto, vorrei che, per evitare equivoci, alla parola « impiegati » si sostituisse la parola « dipendenti », in considerazione del fatto che non tutti i dipendenti dello Stato sono qualificati impiegati.

PRESIDENTE. Io specificherei anche che il collocamento in congedo straordinario è limitato al periodo nel quale i dipendenti disimpegnano incarichi sindacali.

SANTI. La seconda osservazione è un po' più importante. L'emendamento parla di eletti a cariche sindacali o che svolgano attività sindacali. A me pare una dizione troppo larga, perché tra coloro che svolgono attività sindacali possono essere inclusi perfino i distributori di tessere o i diffusori dei giornali del sindacato. Questi, insomma, vengono definiti attivisti sindacali. A mio modo di vedere, approvando l'emendamento nel testo che è stato proposto, il Ministero potrebbe trovarsi costretto a collocare in congedo un numero molto rilevante di persone.

Vorrei, perciò, proporre una formula più restrittiva. Io parlerei di « eletti a cariche sindacali », ma naturalmente anche in questo caso bisognerebbe specificare a quali cariche ci si intende riferire. La struttura dei sindacati, come è noto, è così concepita: c'è una federazione, o un sindacato, al centro, che ha un suo comitato centrale, piuttosto numeroso. Poi, c'è la struttura provinciale: sindacati provinciali con relativi comitati direttivi, composti di 5-6 persone. Moltiplicando questi numeri per le 92 province italiane, si ha presto un'idea del gran numero di impiegati che dovrebbero aver diritto al congedo straordinario, anche limitando la norma ai soli eletti.

Per questi motivi, credo che sarebbe opportuno limitarci alle cariche centrali. Ciò anche perché domani si potrebbe costituire, magari per ragioni politiche, nell'ambito dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, un piccolo sindacato con pochi aderenti ma con larghezza di mezzi, il quale s. verrebbe a trovare in una condizione di

favore rispetto agli altri, essendo evidente che l'organizzazione sindacale si sostituisce all'Amministrazione nella corresponsione degli emolumenti.

Quindi, stabilite determinate proporzioni, ridotti ad un numero ragionevole gli elementi del sindacato che l'Amministrazione dovrà lasciar liberi di svolgere l'attività sindacale, sono favorevole a che essi continuino a godere della loro retribuzione. In questo modo si raggiungerebbe il duplice scopo di ridurre il numero degli elementi che saranno distratti dalla normale occupazione e di evitare che si possa dar luogo a formazione di sindacati con pochi aderenti, i quali, valendosi di mezzi finanziari messi a loro disposizione da forze ed elementi estranei al sindacato stesso, possano essere causa di turbamento.

A far considerare con attenzione la mia tesi, desidero ricordare che in altri Paesi — per esempio, in Francia — i dirigenti sindacali dei servizi pubblici — e, quindi, ferroviari, postelegrafonici, ecc. — continuano a percepire le loro retribuzioni dall'Amministrazione, in base al principio che il sindacato rappresenta un servizio di pubblico interesse, che il sindacato si trova su una naturale piattaforma di collaborazione con l'Amministrazione, anche se questa forma di collaborazione è indiretta, in quanto che lo scopo del sindacato è di assicurare ai propri iscritti una serie di condizioni di carattere economico, normativo, previdenziale e assistenziale, tali da poter loro consentire di espletare, nel miglior modo possibile, il servizio.

È chiaro che un personale insoddisfatto non può pienamente assolvere ad un servizio così delicato, quale deve considerarsi quello svolto nell'ambito dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Di conseguenza, tutto ciò che concorre a creare condizioni di soddisfacimento, di normalità nei rapporti con la pubblica amministrazione è cosa di pubblico interesse. Ora, quest'opera è svolta dai sindacati. Quindi, è anche interesse della pubblica amministrazione mettere i sindacati in condizione di svolgere la loro attività, di assolvere ai propri compiti, come è, in senso più generale, dovere dello Stato creare, con i propri orientamenti, con la propria pratica amministrativa, le premesse affinché i sindacati possano raggiungere i loro fini, i quali coincidono con quelli dello Stato democratico, dello Stato sociale. Una posizione diversa potrebbe riferirsi ad un tipo di Stato liberale, per esempio. Ma il nostro Stato ritiene che determinati livelli devono essere raggiunti: e il sindacato è un elemento che,

sia pure nella sua autonomia, concorre al raggiungimento dei fini dello Stato. Lo Stato deve solo chiedere che il sindacato non sia un elemento di rottura.

Io sono, quindi, del parere che questo principio debba essere applicato: quello di non privare della retribuzione coloro che esplicano un'attività sindacale.

BIMA, *Relatore*. Voglio dare atto ai presentatori di questo articolo del loro coraggio e della loro lealtà nel prospettare un problema che meriterebbe veramente di essere approfondito anche con l'ausilio di tecnici e di competenti.

Detto questo, mi pare che alcune critiche che sono state fatte dall'onorevole Santi debbano essere soppesate, come quella che occorre definire bene quali sono le persone o il numero delle persone che devono usufruire delle agevolazioni previste nell'emendamento stesso anche per evitare gli abusi che ne potrebbero derivare.

A titolo personale sarei nettamente contrario a togliere l'inciso « senza assegni », nel senso che debba essere corrisposto lo stipendio a questi dipendenti, che esplicano una attività di pubblico interesse, ma pur sempre al di fuori dell'amministrazione. E ciò per un motivo di carattere generale. È esatto che il sindacato deve svolgere un'opera di collaborazione con l'amministrazione, ma una delle prerogative più gelose del sindacato è proprio la sua autonomia, la quale verrebbe ad essere vulnerata, qualora il sindacalista, che deve svolgere una attività in favore del sindacato, talvolta in contrasto con l'amministrazione, fosse retribuito dalla amministrazione stessa. Se accettassimo la tesi dell'onorevole Santi, cadremmo nel concetto di un sindacato padronale; e come questo non deve essere ammesso nei riguardi del privato, così non deve essere ammesso neppure per quanto riguarda lo Stato.

Ci sono poi dei motivi di perplessità, dipendenti anche dal fatto che non c'è ancora una legge che riconosca i sindacati.

SANTI. Anche i membri delle commissioni interne continuano a ricevere lo stipendio.

BIMA, *Relatore*. Ma continuano a prestare servizio nell'amministrazione, non ne sono fuori.

Il concetto quindi potrebbe essere accettato. Occorre però che l'eletto alla carica sia posto in congedo straordinario senza assegni e che il beneficio sia limitato al periodo per il quale il sindacalista è stato eletto.

Così configurato, l'articolo aggiuntivo potrebbe essere accolto.

ZANIBELLI Desidero replicare brevemente, perché è doveroso precisare alcuni principi che, pur non avendoli richiamati in precedenza, sono quelli che hanno motivato la presentazione del nostro emendamento.

Innanzitutto desidero anticipare che non abbiamo nulla in contrario ad accettare le due prime indicazioni che sono state date dall'onorevole Santi. Per quanto si riferisce al concetto di « impiegato », sono d'accordo che esso si abbia ad estendere, nel senso più lato di « dipendente »; in modo che sia compresa tanto la categoria dei salariati, quanto quella dei dirigenti. È chiaro il principio che l'assunzione di una carica sindacale non deve dipendere da una disposizione di legge, ma dalla scelta che viene fatta dalla categoria interessata.

Per quanto riguarda la dizione, do atto che noi abbiamo voluto attenerci a una disposizione che per la verità è piuttosto lata e che potrebbe consentire anche il determinarsi di alcune situazioni, delle quali l'onorevole Santi ha parlato con quella stessa responsabilità, con cui ne avrebbe parlato dal suo posto di ministro, anziché di oppositore. Potrebbe cioè avvenire che fosse troppo grande il numero di coloro che possono usufruire di questa norma.

SANTI. Questo significa che nel sindacalismo c'è uno spirito di collaborazione.

ZANIBELLI. È evidente, poiché non posso pensare che le limitazioni dell'onorevole Santi confluissero a sostenere il terzo suo punto, ma erano ispirate da una obiettiva valutazione degli interessi dell'amministrazione.

Si tratterà quindi di precisare la formula: però il principio deve essere questo: dirigenti sindacali, che svolgano costantemente la loro attività sindacale.

SANTI. Anche non costantemente, perché se hanno quindici giorni di malattia...

ZANIBELLI. Ad ogni modo, che svolgano attività sindacale, estendendo il principio anche a coloro che fanno parte delle organizzazioni provinciali. Noi sappiamo quale e quanta è l'efficacia dell'azione che viene svolta in campo provinciale e quanto tempo necessita ai dirigenti sindacali provinciali per tener dietro alle diverse pratiche, che vanno dalla difesa dei diritti dei dipendenti, alla assistenza nell'ambito della stessa amministrazione.

Una soluzione particolare dovrà essere esaminata anche per quello che riguarda gli organismi orizzontali: camera del lavoro, unione sindacale, confederazione generale dell'una o dell'altra parte.

Non credo che nell'articolo debba essere specificata la soluzione relativa, ma ritengo che nel giro di tre mesi, come prevede il nostro terzo comma, sarà possibile ad ogni organizzazione di esporre il proprio punto di vista e al Governo di esprimere la propria convinzione, per giungere all'invocato regolamento di attuazione.

Per quanto riguarda la terza parte, credo che non valga neppure la pena di stare troppo ad approfondire i principi, perché significherebbe ritenere che i nostri colleghi, che partecipano ai lavori della Commissione, non abbiano maturato il modo di concepire il sindacato, che è proprio dell'onorevole Santi e che è proprio della parte nostra.

Poco fa l'onorevole Santi in una breve interruzione al collega Bima ha rilevato che la commissione interna svolge anch'essa la sua attività e che i suoi membri percepiscono il trattamento economico normale. Ma vi è una notevole distinzione. La commissione interna è regolata da un proprio accordo...

SANTI. C'è comunque una distinzione netta tra quello che può essere il comportamento di un industriale privato, il quale può esercitare certe pressioni, e l'amministrazione dello Stato, che dobbiamo presupporre non si attenga a questo indirizzo.

ZANIBELLI. Non credo di dover stare troppo a insistere sulla distinzione tra i compiti del sindacato e quelli della commissione interna. Se per la commissione interna si è arrivati a una determinata regolamentazione, è in dipendenza dei compiti che la commissione interna ha e che non sono i compiti del sindacato. Ma evidentemente il problema più generale si pone in altri termini. Noi siamo d'avviso che esista una differenziazione nel modo di valutare la funzione che svolgono i dipendenti di una amministrazione privata e i dipendenti dell'amministrazione pubblica. Ai rapporti tra sindacati e pubblica amministrazione da una parte e tra sindacati e impresa privata dall'altra, abbiamo già dedicato ampi commenti, che a tutti sono noti. Noi concepiamo lo Stato in una certa sua funzione, che non deve essere di soppressione o limitazione o contenimento della attività sindacale. Esso deve anzi favorire lo sviluppo dell'attività sindacale su un piano di perfetta libertà e autonomia.

Tuttavia anche quel piccolo vincolo che può intervenire tra amministrazione pubblica e organizzazione sindacale attraverso una forma di controllo più o meno diretto — se mai, indiretto — che la pubblica amministrazione può esercitare sul rappresentante sindacale, che è

da lei mantenuto in servizio e retribuito entro una determinata misura, potrebbe determinare un freno al crescere dell'organizzazione sindacale, con forme che sono note.

Non voglio mettermi sul terreno molto pericoloso di venire a convalidare una possibilità di azione indiretta, di discriminazione tra un sindacato e l'altro, ma voglio soltanto evitare la possibilità che abbia ad esercitarsi una certa discriminazione. Il dipendente dello Stato, il quale fa il dirigente sindacale e riscuote un trattamento economico dell'amministrazione, potrebbe essere facilmente dall'amministrazione pubblica trasferito da un luogo all'altro. Non sono mai avvenute circostanze di questo genere, ma dobbiamo cautelarci per ogni eventualità. La libertà assoluta si ottiene quando il lavoratore svolge la sua attività sindacale in una posizione di perfetta indipendenza, mantenendo il suo rapporto giuridico con l'amministrazione dello Stato. Egli ha facoltà di rientrare nell'amministrazione dello Stato, di sviluppare la propria carriera in relazione all'anzianità di servizio che matura indipendentemente dal fatto che svolga o meno la sua attività nell'ambito della amministrazione.

Tutte queste sono le garanzie sul piano individuale, che noi ammettiamo per favorire l'azione del sindacato, quella azione che l'onorevole Santi chiama dello Stato sociale, sulla cui definizione molto si è discusso, ma che è in sostanza l'azione dello Stato tendente al libero accrescimento delle attività sindacali.

I dirigenti sindacali, mantenendo una propria posizione giuridica che hanno maturato in forza della legge e dei concorsi, abbiano la possibilità di dire anche ai rappresentanti dell'Amministrazione che essa svolge la sua attività con il contributo dei lavoratori e che solo da questo deriva una sua possibilità di trattamento economico.

In questo modo sentiamo una differenza di principio, che ci vincola a sostenere pienamente l'impostazione che abbiamo dato, pur ammettendo quei chiarimenti a cui ho già fatto riferimento.

SANTI. Prendo atto con piacere che il collega Zanibelli ha riconosciuto la lealtà della nostra impostazione. Si tratta di un problema molto importante e credo che se ci soffermiamo su di esso ancora qualche minuto, ne valga la pena.

Per quanto riguarda la preoccupazione che ho esposto circa l'interpretazione estensiva che si può dare a questa formulazione, dichiaro che non ho inteso affatto sostituirmi, in una rappresentanza di responsabilità, al Ministro interessato. Io sono un sindacalista,

ma sono anche un cittadino e quindi, anche se a me fossero venuti a proporre un provvedimento attraverso il quale centinaia di nostri iscritti potessero usufruire di un distacco dall'Amministrazione per il solo fatto che svolgono una qualche attività sindacale, mi sarei opposto. Dobbiamo conciliare la rappresentanza degli interessi particolari della categoria con la rappresentanza degli interessi più generali, che sono quelli della collettività, a nome della quale noi parliamo.

Premesso questo, mi permetto di insistere sulla nostra terza posizione, quella che riguarda il trattamento da fare al personale che, in base a determinati requisiti che adesso indicherò col termine di « eletti » e che in sede di regolamento saranno meglio precisati, svolgono attività sindacale. Intendo cioè riaffermare il principio che l'autonomia del sindacalista nei confronti dell'industriale privato assume un aspetto e una sostanza che sono molto diversi dallo stesso problema posto nei confronti dell'amministrazione dello Stato, che è un ente collettivo e si prefigge la tutela di determinati interessi.

L'autonomia del sindacalista postelegrafonico nei confronti dell'Amministrazione e del Ministro non dipende secondo me dal fatto che egli riceva o non riceva lo stipendio, ma va valutata su un piano del tutto diverso. L'autonomia deriva dalla maturità e dal grado di coscienza che ha acquisito il sindacalista, dal fatto che egli ripete il suo mandato dalla fiducia degli iscritti, fiducia che può essere anche revocata, qualora egli non faccia il suo dovere. E tra le condizioni per permettere al sindacalista di fare il suo dovere e di assicurargli le condizioni migliori io pongo il diritto a percepire gli assegni, oltre a quello di non perdere i diritti che derivano dallo sviluppo della sua carriera.

Questa per noi è una questione di principio e credo che ci troviamo in contraddizione con tutto il nostro orientamento. Il carattere del sindacato, nella società moderna di servizio pubblico, deve essere valutato particolarmente sul terreno dei rapporti con la pubblica amministrazione.

Perciò insisto sui punti che ho presentato.

PRESIDENTE. L'argomento è molto delicato e importante. Io sono d'accordo con l'onorevole Santi che il sindacato ha una funzione pubblica. Però farei richiamo all'articolo 51 della Costituzione, il quale dà diritto agli impiegati dello Stato, che assolvono funzioni pubbliche, di mantenere il loro posto e di percepire lo stipendio, ma anche fa obbligo ad essi di assolvere i doveri verso lo Stato.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1958

Quindi è una questione delicata e di natura costituzionale. Prego pertanto la Commissione di accantonare questo articolo, che dovrà essere studiato attentamente. Lo approveremo per ultimo, anche dopo le tabelle.

In proposito c'è anche una questione di principio, perché il problema non riguarda soltanto il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ma tutti i dicasteri. Prendendo una decisione difforme dalla norma costituzionale, potremmo pregiudicare la soluzione di carattere generale.

SANTI. Siamo d'accordo, però faccio presente che non creiamo un precedente, perché il precedente esiste già nelle ferrovie.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Presso le ferrovie non ci sono più distacchi.

PRESIDENTE. Senza nulla pregiudicare, se la Commissione è d'accordo si può rinviare la discussione su questo punto alla fine dell'approvazione del disegno di legge. Frattanto proporrei di sospendere la seduta e rinviarla nel pomeriggio alle 17.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

(La seduta, sospesa alle ore 12,35, riprende alle ore 17).

Iniziamo l'esame dell'articolo 79:

(Inquadramento nelle carriere ausiliarie degli agenti tecnici).

« Gli impiegati aventi titolo al collocamento nel ruolo ausiliario degli agenti di esercizio, che, da almeno un anno, svolgono le mansioni tecniche di cui all'articolo 46, sono inquadrati, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, rispettivamente nella carriera ausiliaria degli agenti tecnici delle telecomunicazioni e nella carriera ausiliaria degli agenti tecnici dei trasporti, nella qualifica corrispondente a quella di provenienza e conservando l'anzianità di cui sono provvisti. Con le stesse condizioni e modalità si effettua l'inquadramento nella carriera ausiliaria degli agenti tecnici dei servizi telefonici, nei riguardi degli impiegati appartenenti al ruolo di cui alla tabella I dell'allegato II alla presente legge.

Salvo quanto previsto dal precedente comma, gli operai di ruolo e gli operai temporanei aventi titolo alla nomina in ruolo in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 15, sono inquadrati nei ruoli degli agenti tecnici di cui alle

tabelle S e T dell'allegato I ed alla tabella L dell'allegato II alla presente legge, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

L'inquadramento di cui al precedente comma è disposto, sulla base di graduatorie compilate dal Consiglio di amministrazione, nelle carriere corrispondenti alle mansioni espletate da almeno un anno e nelle qualifiche a fianco di ciascuna categoria salariale sotto specificate:

capo operai e salariato di 1^a categoria;
salariato di 2^a categoria;
agente tecnico di 3^a classe;
agente tecnico di 4^a classe.

Ai salariati provvisti di paga superiore allo stipendio iniziale della qualifica di inquadramento, sono attribuiti, nella nuova posizione, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo uguale o immediatamente superiore alla paga spettante all'atto dell'inquadramento ».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti da parte degli onorevoli Francavilla, Bogoni, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera:

« Sostituire l'articolo con il seguente:

« Gli impiegati che da almeno un anno svolgono le mansioni tecniche di cui all'articolo 46 sono inquadrati secondo l'ordine del ruolo di provenienza rispettivamente nella carriera degli agenti tecnici delle telecomunicazioni ed in quella degli agenti tecnici dei trasporti, nella qualifica corrispondente a quella di provenienza e conservando l'anzianità di cui sono provvisti.

Con le stesse condizioni e modalità si effettua l'inquadramento nella terza categoria di esercizio del personale ausiliario e dei salariati di ruolo, temporanei e giornalieri, della Azienda di Stato per i servizi telefonici che ne abbiano titolo in quanto svolgono le mansioni di cui al citato articolo 46.

L'inquadramento di cui al precedente comma è disposto sulla base di graduatorie compilate dal consiglio di amministrazione nei ruoli corrispondenti alle mansioni espletate da almeno un anno e nelle qualifiche a fianco di ciascuna categoria salariale sotto specificate:

Capi operai: agente tecnico superiore;
salariati di prima categoria: agente tecnico di prima categoria;

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1958

salariati di seconda categoria: agente tecnico di seconda categoria;

salariati di terza categoria. agente tecnico di terza categoria,

salariati di quarta categoria: agente tecnico di quarta categoria,

operai comuni e manovali: allievi agenti.

Ai salariati provvisti di paga superiore allo stipendio iniziale della qualifica di inquadramento, sono attribuiti, nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo immediatamente superiore alla paga spettante all'atto dell'inquadramento ».

« In subordinata sostituire l'articolo con il seguente

(Inquadramento nella terza categoria d'esercizio degli agenti tecnici)

« Gli impiegati aventi titolo al collocamento nella terza categoria di esercizio che da almeno un anno svolgono le mansioni tecniche di cui all'articolo 46, sono inquadrati secondo l'ordine di provenienza rispettivamente nella carriera degli agenti tecnici delle telecomunicazioni ed in quella degli agenti tecnici dei trasporti, nella qualifica corrispondente a quella di provenienza e conservando l'anzianità di cui sono provvisti. Con le stesse condizioni e modalità si effettua l'inquadramento nella terza categoria d'esercizio degli agenti tecnici dell'Azienda dei servizi telefonici.

L'inquadramento di cui al precedente comma è disposto sulla base di graduatorie compilate dal Consiglio di amministrazione nei ruoli corrispondenti alle mansioni espletate da almeno un anno e nelle qualifiche a fianco di ciascuna categoria salariale sotto specificate:

capì operai. agente tecnico superiore;

salariati di prima categoria. agente tecnico di prima;

salariati di terza categoria: agente tecnico di terza;

salariati di quarta categoria: agente tecnico di quarta;

operai comuni e manovali: allievi agenti.

Ai salariati provvisti di paga superiore allo stipendio iniziale della qualifica d'inquadramento, sono attribuiti, nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo immediatamente superiore alla paga spettante all'atto dell'inquadramento ».

Da parte degli onorevoli Cappugi, Zanibelli, Colasanto, Scalia, De Biagi, Gitti, Troisi, Gatto, Menotti e Sensi

« Aggiungere i seguenti ultimi due comma

Nella prima attuazione dei ruoli di cui alla tabella S e T dell'allegato 1 ed alla tabella L dell'allegato 2 i posti risultanti disponibili nelle qualifiche iniziali sono conferiti mediante concorso, riservato per una volta soltanto, agli operai giornalieri che « comunque assunti » si trovano in servizio alla data di pubblicazione del relativo bando, rispettivamente presso l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età ».

I primi due, quello Francavilla, Bogoni ed altri e quello Bogoni, Francavilla ed altri, sono, se non vado errato, assai simili nella sostanza e perciò potrebbero essere o unificati, o, quanto meno, discussi congiuntamente.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Desidero precisare che questi due emendamenti urtano contro una impostazione di carattere generale che io considero preclusiva. Essi tendono infatti ad introdurre modifiche alle quali il Governo non può aderire senza sconvolgere il sistema che presiede all'organizzazione dei gradi subordinati.

SANTI. Penso che il motivo principale che ha indotto i colleghi a presentare questi due emendamenti sia da ricercare nel fatto che esiste un particolare modo di interpretare i contratti a termine da parte del Ministero. In realtà si verifica nell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni e particolarmente tra i dipendenti dei circoli di costruzione e degli autocentri che, accanto all'esistenza di operai di ruolo, circa un migliaio, i quali godono del normale trattamento giuridico ed economico, esistono degli operai temporanei o dello Stato. Oltre a questi vi sono numerosi operai giornalieri ai quali viene applicato un comune contratto sottoposto alle norme del diritto privato. Accade che questi operai vengono regolarmente licenziati dopo tre mesi di lavoro per essere subito dopo riassunti e ciò al fine di evitare che essi possano maturare il diritto ad una migliore sistemazione. A noi sembra che una situazione del genere non debba essere ulteriormente consentita in quanto l'applicazione di questi contratti a termine viene a ledere tutta una serie di diritti. Sistema del resto che è stato am-

priamente criticato anche da parte della Commissione di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia. A noi sembra perciò che si debba cogliere l'occasione della discussione di questo provvedimento, per eliminare il grave inconveniente. D'altro canto una considerazione sorge spontanea: o lo Stato ha bisogno di questi operai e allora dia loro una sistemazione conveniente; o non ne ha bisogno ed allora li licenzi, senza ricorrere a questi sistemi poco corretti. Aggiungiamo subito che, come risulta dai fatti, essi sono indispensabili all'azienda. Sarebbe perciò ormai tempo che si smetta una volta e per sempre con questi sistemi.

PRESIDENTE. Onorevole Santi, tenga presente che nel secondo comma del testo del disegno di legge, il caso da lei prospettato è previsto e risolto. Siccome, a parte queste considerazioni, non riesco a rendermi conto del valore di questi due emendamenti, pregherei l'onorevole Bogoni di volerne chiarire la portata.

MATTARELLA, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Poiché in questo momento, l'onorevole Bogoni non è presente, se il Presidente permette, rispondo io al quesito. La differenza sostanziale tra i due testi consiste probabilmente nel fatto che nella seconda parte si voglia equiparare il capo operaio all'agente tecnico superiore, il che secondo me è un po' esagerato anche perché questo equiparamento turberebbe le possibilità di sviluppo di carriera dei « messaggeri ». Essi, infatti, attendono da molto tempo la promozione che non hanno potuta avere perché questi gradi nel passato non c'erano, o se c'erano, lo erano in numero assai ridotto.

La parte iniziale dei due emendamenti, invece, è pressoché identica. Ma nei confronti di essa essendovi la preclusione, può prendersi in esame la semplice differenza di dizione.

CALANDRONE PACIFICO. Questo limita la possibilità dell'inquadramento del personale attualmente in forza e questa limitazione verrebbe a perpetuarsi nel passaggio a ruolo, rendendo precaria la regolamentazione con i contratti a termine e la posizione fuori ruolo di notevole parte del personale. Il richiamo contenuto nella proposta del Governo è per un numero di persone inferiore rispetto a quelle che prestano oggi in servizio presso l'Amministrazione.

MATTARELLA, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Poiché su questo punto si vuole estendere l'inquadramento a tutti, chiedo di ritornare alla Commissione finanze e tesoro, dato che si tratta di oneri

ammontanti a vari miliardi in più di quelli previsti.

Infatti, secondo le tabelle *S* e *T* si prevede l'inquadramento di 3.600 persone, mentre l'emendamento proposto li porterebbe a circa 7 mila. L'inquadramento comporta una spesa notevole e riduce l'elasticità di movimento della azienda, che deve assumere e licenziare a seconda delle esigenze anche stagionali del suo lavoro.

CALANDRONE PACIFICO. Il licenziamento in verità è fittizio.

MATTARELLA, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Il personale in questione non aveva nessun inquadramento prima, mentre oggi, con gli ultimi provvedimenti riprodotti dalle tabelle, 4660 persone hanno una sistemazione in ruolo. Mi pare che questo sia già un notevole passo in avanti.

CALANDRONE PACIFICO. Ma sono in servizio continuativamente?

MATTARELLA, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Non lo sono continuativamente, perché in effetti qualche volta rimangono fuori servizio per mesi. L'Amministrazione non può essere privata di questa categoria di salariati temporanei, altrimenti avrebbe limitata ogni possibilità di movimento e di utilizzo del personale.

CALANDRONE PACIFICO. Questi lavoratori sono considerati indispensabili al servizio?

MATTARELLA, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Non interamente, né da un punto di vista assoluto. Abbiamo in corso, per esempio, la sistemazione degli allacciamenti telefonici con le varie frazioni: quando fra qualche anno questi allacciamenti saranno completati, buona parte di detto personale non sarà più necessario, anche se per eventuali sopravvenienze di lavoro o per avvenute contrazioni di personale, potrà essere mantenuto ugualmente in servizio.

CALANDRONE PACIFICO. Ho avuto occasione di parlare con persone interessate, le quali, non so per quali ragioni, non possono usufruire delle agevolazioni previste dal decreto a cui fa cenno il disegno di legge, pur lavorando continuativamente dal 1936.

MATTARELLA, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Ma, questi vanno pressoché tutti in ruolo.

CALANDRONE PACIFICO. Vi sono altre persone che svolgono continuativamente questa attività, ciò vuol dire che esiste il carattere continuativo del rapporto di lavoro, di impiego. Inoltre, in riferimento all'attuazione del programma di meccanizzazione dei ser-

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1958

vizi, tale programma si intensificherà anche se quella linea, a cui ella, onorevole Ministro, ha accennato, sarà terminata domani. Vi sono altri servizi in cui la meccanizzazione si svilupperà di più, ma il lavoro di questo personale occorrerà sempre.

Il non normalizzare, quindi, il rapporto di impiego, anche dal punto di vista del diritto, che attualmente lega queste persone all'Amministrazione, è in contrasto con la realtà di oggi e di domani, è in contrasto con gli orientamenti che il Parlamento, tramite la Commissione d'inchiesta, prende per far cessare queste cose, queste forme cioè di contratti a termine.

Sono del parere, quindi, che l'emendamento, che stralcia dal testo governativo questo comma, e le eventuali correzioni portate in sede di tabelle consentono di risolvere questo problema. Non vedo, infatti, quali risultati potremo avere, rispetto agli orientamenti del Parlamento e dell'Amministrazione, per lo sviluppo dei servizi e la normalizzazione del rapporto che di fatto esiste, se manterremo una posizione sia pur meno limitata del passato, ma comunque sempre con gli stessi caratteri.

Chiedo che uno sforzo ulteriore venga compiuto in questo senso e sono dell'avviso che si possa egualmente compiere senza fare ricorso alla Commissione finanze e tesoro; penso che l'onere maggiore non sia di tale entità da richiedere un nuovo parere finanziario, dal momento che dalla sistemazione iniziale di 1.000 persone si è passati a 4.600. Perché non terminare il ciclo?

PRESIDENTE. Vorrei chiedere a tutti di avere la massima comprensione: finora siamo andati avanti in questo modo, cerchiamo di evitare un ritorno alla Commissione finanze e tesoro.

Devo, inoltre, confessare che non sono ancora riuscito a comprendere quale sia la differenza che molti dicono notevole: mi pare che il secondo comma del testo governativo debba addirittura tranquillizzare i colleghi che sostengono una tesi in favore degli agenti tecnici temporanei. Se qualcuno degli onorevoli colleghi volesse spiegarmi questa differenza per farmene rendere conto, gliene sarei grato.

SANTI. La differenza è questa. L'articolo del disegno di legge governativo prevede l'inquadramento nelle carriere ausiliarie degli agenti tecnici ed a questo fine istituisce quattro categorie salariali: capo operaio, salariato di seconda, di terza e di quarta classe. Restano fuori da ogni sistemazione gli operai comuni

e manovali e gli allievi agenti. Nel complesso, si tratta di circa 7.000 persone. Con il disegno di legge governativo si prevede la sistemazione di 4.600 persone in ruolo.

Indubbiamente, la tesi governativa costituisce un passo in avanti, però restano fuori persone che aspettano da tanto tempo una sistemazione e che non possiamo fare aspettare ancora.

Resteranno fuori i meccanici e i garagisti i quali svolgono una attività continuativa. Vi sono casi di dipendenti in queste condizioni che durano da circa 10 anni. Ogni tre mesi vengono licenziati e poi riassunti. Io penso che quando avremo stabilito una misura cautelativa, ad esempio, un anno di permanenza come periodo minimo, si avrà modo di misurare il bisogno dell'amministrazione e conseguentemente di regolarizzare la posizione di questi operai.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Siccome è stato fatto appello alla coerenza, desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che il mantenimento della categoria dei salariati che, si badi bene, non ha un rapporto impiegatizio, è stato recentemente confermato dalla legge delegata. Si tratta di una categoria che permane in tutte le amministrazioni dello Stato e si tratta di elementi la cui attività non ha un carattere specificatamente e direttamente connesso con l'attività propria di ogni amministrazione. Perché col provvedimento si fa una distinzione tra gli appartenenti alla categoria? Perché è opportuno inquadrare con un rapporto impiegatizio tutti quelli che svolgono un'attività specifica nei servizi tipici della amministrazione stessa come ad esempio gli autisti addetti alla raccolta della posta. Gli altri rimangono come salariati nell'amministrazione delle poste, come lo sono in tutte le altre amministrazioni statali.

CAPPUGI. C'è una mia proposta di legge che riguarda tutti i salariati.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Ad ogni modo, oggi come oggi, non possiamo prescindere dal fatto che l'inquadramento è previsto con le delimitazioni che ho ricordato. E ciò indipendentemente dal maggior onere finanziario, che sarebbe sensibile. Perciò, ove l'emendamento venisse approvato dalla Commissione, il Governo sarà costretto quanto meno a chiedere il parere della IV Commissione (Finanze e tesoro).

CALANDRONE PACIFICO. Tengo a precisare che quando parlavo di mancanza di coerenza mi riferivo alla coerenza che deve

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1958

avere il Parlamento e non mi riferivo all'amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. L'amministrazione deve seguire, in ogni caso, le direttive stabilite dal Parlamento.

CALANDRONE PACIFICO. Ma allora come si giustificano queste direttive con quelle date dalla Commissione d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, la quale si è pronunciata in favore della cessazione dei contratti a termine?

Più che riportarci ad una legge generale, come quella proposta dall'onorevole Cappugi, si potrebbe in questa sede compiere un ulteriore passo per fare in modo che mentre il Governo si dichiara disposto a sciogliere le riserve fatte, si trovino i mezzi finanziari per approvare la sostanza dell'emendamento, senza dover ricorrere al parere della Commissione finanze e tesoro.

SANTI. Mi permetto di insistere sulla votazione del nostro emendamento sostitutivo perché non sono persuaso delle ragioni addotte dall'onorevole Ministro. Secondo l'onorevole Mattarella dovrebbero rimanere in ruolo soltanto coloro i quali svolgano una attività che sia direttamente legata ai fini istituzionali, come egli dice, dell'amministrazione. Ma io credo che bisogna considerare legati a questi fini tutti coloro che svolgono la loro attività alle dipendenze del Ministero. Se si considera, giustamente, che i vuotatori delle cassette, i conducenti degli automezzi sono indispensabili e strettamente legati istituzionalmente all'attività dell'amministrazione, non vedo perché non si possa dire altrettanto dei garagisti e di tutti gli altri operai senza i quali non si potrebbero svolgere determinati servizi. D'altro canto non ritengo giusto che, alle dipendenze dello Stato, ci siano dei lavoratori con un rapporto precario di lavoro che lavorano per anni ed anni ma che vengono licenziati regolarmente ogni 90 giorni soltanto perché metterli in ruolo significherebbe per l'amministrazione addossarsi un aggravio di spesa. Dal dilemma non si può scappare. o questi operai sono necessari all'amministrazione o non lo sono.

PRESIDENTE. Tenuto conto della discussione finora svoltasi e della possibilità che il provvedimento vada alla Commissione finanze e tesoro in conseguenza di questo o di altri emendamenti importanti onere finanziario, desidero leggere agli onorevoli colleghi il contenuto del terz'ultimo comma dell'articolo 31 del Regolamento della Camera: « Quando in un disegno di legge implicante

entrate o spese, già trasmesso alla Commissione finanze e tesoro, la Commissione competente introduca varianti che importino diminuzioni od aumento delle une o delle altre, questa dovrà trasmettere alla Commissione finanze e tesoro le modificazioni da essa deliberate, senza che per ciò decorrano nuovi termini ».

Ad ogni modo, se la Commissione lo crede opportuno, porrò in votazione l'emendamento Francavilla ed altri sostitutivo dell'articolo 79. Faccio di nuovo presente che nella sostanza il secondo emendamento Francavilla ed altri è identico al primo e pertanto risulterà decaduto il caso di eventuale rigetto del primo.

RUBEO. Su questo emendamento chiedo la votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale dell'emendamento Francavilla ed altri.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(Segue il sorteggio).

La chiama comincerà dall'onorevole Barattolo. Si faccia la chiama.

(Segue l'appello nominale).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere al computo dei voti.

(I deputati segretari procedono al computo dei voti).

Comunico il risultato della votazione nominale

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Hanno risposto sì	16
Hanno risposto no	22

(La Commissione approva).

Hanno risposto sì.

Albarello, Bogoni, Calandrone Pacifico, Concas, Ducci, Graziadei, Jacoponi, Lombardi Carlo, Maniera, Reali, Ricca, Roasio, Rubeo, Santi, Semeraro Santo, Walter.

Hanno risposto no.

Bima, Burato, Cappugi, Cervone, Colasanto, Dazzi, De Biagi, Farinet, Ferrara, Gatto, Jervolino Angelo Raffaele, Lucchesi, Menotti, Merenda, Petrucci, Pignatelli, Sangalli, Scalia, Spadola, Sparapani, Troisi, Viale.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1958

**Seguito della discussione del disegno
e delle proposte di legge.**

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cappugi, Zanibelli, Colasanto, Scalia, De Biagi, Gitti, Troisi, Gatto, Menotti e Sensi hanno proposto di aggiungere, dopo le parole: « salariato di seconda categoria: agente tecnico di quarta classe », il seguente comma:

« Quando si tratti però di salariati che avevano titolo alla sistemazione prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1743 e che per la mancata applicazione del suddetto articolo non poterono partecipare al concorso per titolo previsto dall'articolo 2, punto 2°) del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, l'inquadramento è operato collocando il personale interessato nella qualifica di agente tecnico di seconda classe e, dove occorre, tale collocamento è disposto anche in soprannumero

Nella qualifica iniziale della tabella S dell'allegato I sono lasciati eventualmente vacanti i posti corrispondenti al soprannumero di cui al precedente comma e fino a completo riassorbimento ».

Gli stessi onorevoli firmatari hanno proposto di aggiungere i seguenti ultimi due comma.

« Nella prima attuazione dei ruoli di cui alla tabella S e T dell'allegato I ed alla tabella L dell'allegato II i posti risultanti disponibili nelle qualifiche iniziali sono conferiti mediante concorso, riservato per una volta soltanto, agli operai giornalieri che « comunque assunti » si trovano in servizio alla data di pubblicazione del relativo bando, rispettivamente presso l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età ».

CAPPUGI. Con i miei emendamenti si tende a provocare l'inquadramento di coloro che avrebbero potuto conseguirlo se fosse stato applicato l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1743; spero che il Governo voglia accettarli per rimediare a questo inconveniente.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Io mi rimetto alla decisione della Commissione per entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 79 del disegno di legge governativo, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo emendamento Cappugi.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Cappugi.

(È approvato).

L'articolo 79 rimane pertanto così formulato.

(Inquadramento nelle carriere ausiliarie degli agenti tecnici).

« Gli impiegati aventi titolo al collocamento nel ruolo ausiliario degli agenti di esercizio, che, da almeno un anno, svolgono le mansioni tecniche di cui all'articolo 45, sono inquadrati, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, rispettivamente nella carriera ausiliaria degli agenti tecnici delle telecomunicazioni e nella carriera ausiliaria degli agenti tecnici dei trasporti, nella qualifica corrispondente a quella di provenienza e conservando l'anzianità di cui sono provvisti. Con le stesse condizioni e modalità si effettua l'inquadramento nella carriera ausiliaria degli agenti tecnici dei servizi telefonici, nei riguardi degli impiegati appartenenti al ruolo di cui alla tabella I dell'allegato II alla presente legge.

Salvo quanto previsto dal precedente comma, gli operai di ruolo e gli operai temporanei aventi titolo alla nomina in ruolo in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 15, sono inquadrati nei ruoli degli agenti tecnici di cui alle tabelle S e T dell'allegato I ed alla tabella L dell'allegato II alla presente legge, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

L'inquadramento di cui al precedente comma è disposto, sulla base di graduatorie compilate dal Consiglio di amministrazione, nelle carriere corrispondenti alle mansioni espletate da almeno un anno e nelle qualifiche a fianco di ciascuna categoria salariale sotto specificate:

capo operaio e salariato di 1^a categoria;
salariato di 2^a categoria;
agente tecnico di 3^a classe;
agente tecnico di 4^a classe.

Quando si tratti però di salariati che avevano titolo alla sistemazione prevista dall'ar-

articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1753, e che per la mancata applicazione del suddetto articolo non poterono partecipare al concorso per titolo previsto dall'articolo 2, punto 2°) del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, l'inquadramento è operato collocando il personale interessato nella qualifica di agente tecnico di seconda classe e, dove occorre, tale collocamento è disposto anche in soprannumero.

Nella qualifica iniziale della tabella *S* dell'allegato I sono lasciati eventualmente vacanti i posti corrispondenti al soprannumero di cui al precedente comma e fino a completo riassorbimento.

Ai salariati provvisti di paga superiore allo stipendio iniziale della qualifica di inquadramento, sono attribuiti, nella nuova posizione, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo uguale o immediatamente superiore alla paga spettante all'atto dell'inquadramento.

Nella prima attuazione dei ruoli di cui alle tabelle *S* e *T* dell'allegato I ed alla tabella *L* dell'allegato II i posti risultanti disponibili nelle qualifiche iniziali sono conferiti mediante concorso, riservato per una volta soltanto, ai salariati di ruolo e non di ruolo nonché agli operai giornalieri che « comunque assunti » si trovano in servizio alla data di pubblicazione del relativo bando, rispettivamente presso l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età ».

Do lettura dell'articolo 80

(Promozioni nel ruolo organico della carriera del personale ausiliario ad esaurimento).

« Le promozioni alla qualifica di primo commesso od alle qualifiche di capo commesso di 2ª e di 1ª classe del ruolo organico della carriera del personale ausiliario ad esaurimento di cui alla tabella *I*, allegato II alla presente legge, sono effettuate con le modalità previste, rispettivamente, dai precedenti articoli 49 e 50 ».

Gli onorevoli Francavilla, Bogoni, Jacoponi, Rubeo, Pacifico Calandrone, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera hanno proposto di sopprimerlo.

Desidero al riguardo dire che questo emendamento è precluso.

FRANCAVILLA. Siamo d'accordo sulla preclusione, però noi intendiamo presentare il seguente emendamento aggiuntivo:

« Le promozioni a primo commesso si effettuano sulla base del numero dei posti disponibili e secondo il criterio dell'anzianità congiunta al merito ».

BOGONI. Il nostro scopo è la promozione per i primi commessi, promozione non effettuata per carenza legislativa.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. È quanto si prevede all'articolo 49, che parla appunto di anzianità congiunta al merito e si richiama all'articolo 42, che prevede le promozioni nel limite dei posti disponibili. All'incirca, quindi, è la stessa cosa.

FRANCAVILLA. Se l'onorevole Ministro dice che è così, non insisto e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 80 di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Gli onorevoli Cappugi, Zanibelli, Colasanto, Scalia, De Biagi, Gitti, Troisi, Gatto, Menotti e Sensi hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 80-bis.

(Liquidazione assegni integrativi al personale telefonico in ruolo al 1° giugno 1948)

« La liquidazione degli assegni integrativi spettante ai dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è effettuata dalla data di entrata in vigore della presente legge senza operare le detrazioni previste negli articoli 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688.

Nei confronti del personale già a stipendio di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive integrazioni e modificazioni, l'ammontare del capitale assicurato da ogni polizza non è più suscettibile di qualsiasi aumento dal giorno precedente alla data anzidetta.

La cessazione dal servizio alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per qualsiasi causa dà diritto alla liquidazione del capitale garantito dalla polizza ».

CAPPUGI. Con questo emendamento si cerca di sistemare il trattamento di quiescenza per il personale che fu immesso nell'Azienda statale dei servizi telefonici in base alla legge n. 884. In complesso, si tratta di 75 persone della ex tabella *A* e di 1.000 della tabella *B*.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1958

In sostanza, si tende ad eliminare una incongruenza che si verifica nella reversibilità del trattamento di quiescenza: infatti, mentre non è variato il trattamento di quiescenza diretto, viceversa le pensioni di reversibilità sono soggette al ritiro dei contributi relativi al conguaglio. Non si comprende perché vi sia questa differenza.

FRANCAVILLA. La mia parte voterà a favore di questo emendamento.

BIMA, *Relatore*. Sono del parere che questa materia non debba essere regolata con questo disegno di legge, ma con una disposizione a parte.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Mi pare che non sia opportuno regolare questo aspetto della attività della Cassa integrativa di previdenza, senza affrontare tutto il suo problema.

CAPPUGI. Ripeto che si tratta di una stranezza, dato che si applicano trattamenti diversi per le pensioni dirette e per quelle di reversibilità.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. La detrazione di cui ella parla, onorevole Cappugi, dovrebbe essere diretta a stabilire un'eguale misura del trattamento integrativo, che verrebbe altrimenti ad essere maggiore di quella degli altri dipendenti statali.

CAPPUGI. Il mio emendamento prospetta soltanto l'aspetto umano del problema, in coscienza devo dichiarare però che non conosco l'onere che potrebbe derivare dalla approvazione del mio emendamento.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Anche ai componenti di una commissione che ho ricevuto ho detto che è più opportuno affrontare il problema proposto in sede più generale.

CAPPUGI. Penso che l'onere verrebbe a gravare sulla Cassa integrativa, senza cioè attingere al tesoro, in quanto i fondi dovrebbero essere sufficienti a far fronte a questo piccolo incremento.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il problema è molto complesso, in quanto vi è da pensare che senza le detrazioni si finirebbe con l'avere un trattamento diverso da amministrazione ad amministrazione. Proprio per questo sono contrario e prego l'onorevole Cappugi, primo firmatario, di ritirare l'emendamento, anche per non compromettere un eventuale esame completo del problema.

CAPPUGI. Verrà poi fatto un esame definitivo?

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il problema più importante è quello della sistemazione definitiva della Cassa. Bisogna vedere che cosa se ne deve fare, perché si tratta di una Cassa speciale per la situazione particolare in cui si trovava questo personale. Ora che il personale è tutto inquadrato, la Cassa ha una ragione di esistere limitata nel tempo.

PRESIDENTE. Onorevole Cappugi, insiste?

CAPPUGI. Non insisto e ritiro il mio emendamento. Desidero ringraziare l'onorevole Ministro per la promessa.

FRANCAVILLA. Onorevole Presidente, la mia parte fa proprio l'emendamento Cappugi, testé ritirato dal proponente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento già dell'onorevole Cappugi, fatto proprio dall'onorevole Francavilla, dianzi letto.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 81. Ne do lettura:

(*Valutabilità ai fini di quiescenza dei periodi di frequenza dei corsi pratici di istruzione per i servizi telefonici*).

« I periodi di frequenza dei corsi per allievi telefonisti o per allievi meccanici trascorsi, anteriormente alla nomina nei ruoli organici, presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono essere riscattati, ai fini del trattamento di quiescenza, applicando le vigenti disposizioni in materia per gli impiegati civili dello Stato.

La possibilità di riscatto prevista dal precedente comma è consentita esclusivamente agli allievi ammessi ai corsi pratici suddetti in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge ».

Gli onorevoli Francavilla, Bogoni, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« *Sostituire l'articolo con il seguente:*

« I periodi di frequenza dei corsi per allievi meccanici e per allievi ed allieve telefoniste trascorsi anteriormente alla nomina dei ruoli organici presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono essere riscattati, ai fini del trattamento di quiescenza, applicando le vigenti disposizioni in materia di trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1958

La possibilità di riscatto prevista dal precedente comma è consentita esclusivamente agli allievi ammessi ai corsi suddetti in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge ».

Credo che questo emendamento possa ritenersi superato.

FRANCAVILLA. Si tratta, più che altro, di dare una specificazione al significato delle norme in favore delle donne. Questo è, in fondo, lo scopo del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Penso, allora, che una dichiarazione a verbale in questo senso potrebbe essere ritenuta sufficiente. Possiamo perciò dire: per precedenti accordi la Commissione ritiene non necessaria la specificazione delle norme a favore delle donne prevista nell'emendamento, in omaggio alla norma costituzionale che stabilisce la parità di diritti tra le donne e gli uomini.

Con questa dichiarazione, pongo in votazione il testo governativo dell'articolo 81.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 82. Ne do lettura:

(Riserva di posti in favore di personale di altre carriere).

« Nel primo concorso per l'accesso alle carriere direttive e di concetto, bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione può stabilire una aliquota di posti da riservare al personale delle altre carriere dell'Amministrazione medesima fornite del prescritto titolo di studio ».

All'articolo 82 ho presentato io stesso un emendamento il quale nella prima parte riporta il testo integrale del disegno di legge, aggiungendo una specificazione per quanto si riferisce all'accesso alle carriere direttive delle diverse categorie, del seguente tenore:

« Sostituire l'articolo con il seguente.

(Riserva di posti in favore di personale di altre carriere e titolo di studio per l'accesso alle carriere direttive del personale amministrativo e tecnico)

« Nel primo concorso per l'accesso alle carriere direttive e di concetto, bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione può stabilire una aliquota di posti da riservare al personale delle altre carriere dell'Amministrazione medesima, fornito dal prescritto titolo di studio.

Nel concorso per l'accesso alle carriere direttive del personale amministrativo e tecnico

di cui al precedente comma, sarà ammesso a partecipare il personale di qualsiasi qualifica e carriera in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui al precedente articolo 30, ovvero di uno dei seguenti titoli di studio.

a) carriera direttiva del personale amministrativo; diploma di laurea della facoltà di lettere, di legge o equipollente;

b) carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni: diploma di laurea in fisica o in chimica o in matematica e fisica;

c) carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici. diploma di laurea in architettura ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Gli onorevoli Cappugi, Zambelli, Colasanto, Scalia, De Biagi, Gitti, Troisi, Gatto, Menotti e Sensi hanno presentato un gruppo di emendamenti, sempre all'articolo 82, del seguente tenore.

« Aggiungere i seguenti tre commi:

« I posti disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nei ruoli organici delle carriere di concetto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono riservati nel primo concorso, da bandirsi per titoli e per esami, agli impiegati di ruolo e non di ruolo dell'Azienda medesima, nonché agli allievi telefonisti e meccanici in servizio alla data predetta.

Per l'ammissione al concorso, è prescritto il possesso di un diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

Per gli aspiranti che non siano inquadrati in ruolo il limite massimo di età è stabilito in 45 anni ».

Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:

ART. 82-bis.

(Riduzione di anzianità per le promozioni).

Nei primi quattro anni dalla data da cui ha effetto la presente legge i periodi di anzianità normalmente richiesti per l'avanzamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono ridotti alla metà quando trattasi di promozioni per scrutinio.

Negli altri casi la riduzione di anzianità è limitata ad un terzo di quella normalmente prescritta, ove più favorevole, e non è cumu-

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1958

labile con altri abbreviamenti e riduzioni previsti dalla presente legge.

Quanto disposto dal comma precedente si applica anche agli impiegati dei ruoli aggiunti.

Nessuna riduzione si applica per le promozioni a direttore di divisione conferita a norma del punto 1° dell'articolo 166 del testo unico decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per un triennio dalla data di entrata da cui ha effetto la presente legge gli impiegati che rivestano alla data stessa la qualifica di direttore di sezione possono conseguire la promozione a direttore di divisione mediante scrutinio per merito comparativo senza colloquio. Gli scrutini possono essere effettuati in date diverse da quelle previste dal suddetto articolo 166 nei limiti dei 4/5 dei posti di volta in volta disponibili, accantonando i restanti posti per il concorso speciale per esami di cui al primo comma n. 1 del ripetuto articolo 166.

Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:

ART. 82-bis.

(Riduzione anzianità per le promozioni)

Nei primi quattro anni dalla data da cui ha effetto la presente legge i periodi di anzianità normalmente richiesti per l'avanzamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono ridotti alla metà quando trattasi di promozioni per scrutinio.

Negli altri casi la riduzione di anzianità è limitata ad un terzo di quella normalmente prescritta, ove più favorevole.

Quanto disposto dal comma precedente si applica anche agli impiegati dei ruoli aggiunti.

Nessuna riduzione si applica per le promozioni a direttore di divisione conferita a norma del punto I dell'articolo 166 del testo unico decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per un triennio dalla data di entrata da cui ha effetto la presente legge gli impiegati che rivestano alla data stessa la qualifica di direttore di sezione possono conseguire la promozione a direttore di divisione mediante scrutinio per merito comparativo senza colloquio.

Gli scrutini possono essere effettuati in date diverse da quelle previste dal suddetto articolo 166 nei limiti dei 4/5 dei posti di volta in volta disponibili, accantonando i re-

stanti posti per il concorso speciale per esami di cui al primo comma n. 1 del ripetuto articolo 166.

CAPPUGI. È inutile, onorevole Presidente, che io stia a dilungarmi sulla portata di questi emendamenti. Il primo di essi, del resto come tutti gli altri di questo gruppo, è conciliabile con il nuovo testo governativo.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Mi domando fino a che punto sia opportuno riservare tutti i posti disponibili o se piuttosto non sia preferibile riservarne solo una aliquota, per esempio il 50 per cento.

CAPPUGI. Si stabilisca pure una aliquota, l'interessante è l'assicurare uno sviluppo interno di carriera.

SANTI. È possibile entrare dall'esterno nelle carriere di concetto?

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sì, è possibile.

CAPPUGI. Propongo il 70 per cento dei posti disponibili.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Cappugi con la percentuale del 70 per cento, concordata con il Governo.

(È approvato).

SCALIA. L'articolo 82-bis da noi proposto tende ad evitare che le tabelle organiche annesse alla legge restino parzialmente occupate se non quasi deserte. Qualora l'articolo da noi proposto, infatti, non dovesse essere approvato, si verificherebbe che personale con qualifica inferiore, il quale non abbia maturato il prescritto periodo di anzianità, passando al grado lascerebbe praticamente vuota una parte dei posti previsti dalle tabelle organiche. Siccome, d'altra parte, l'amministrazione ha previsto un determinato numero di posti in corrispondenza alle esigenze effettive di istituto, ci è sembrato giusto preoccuparci di far sì che si possa accedere con maggiore facilità ai gradi superiori coprendo tutti i posti disponibili in organico. Del resto nel corso della disamina fatta dall'amministrazione questi due commi sono stati accolti...

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sì, ma con delle modifiche riducendo il periodo da 4 a 2 anni, precisando che si tratta del conferimento di non più di una promozione.

SCALIA. Ella è certa, onorevole Ministro, che due anni siano sufficienti?

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Penso di sì dato che il termine minimo è di tre anni. Riducendo

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1958

1 tre anni a metà si arriva a 18 mesi e tutti coloro che sono nella condizione di essere promossi per la prima volta vi entrano sicuramente.

PRESIDENTE. Se bene ho capito, allora, il primo comma dell'emendamento Cappugi potrebbe essere modificato come segue: « Nei primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 1 periodi di anzianità normalmente richiesti per il conferimento di non più di una promozione al personale dipendente dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, sono ridotti alla metà ».

Il secondo e il terzo comma andrebbero soppressi.

FRANCAVILLA. Desidero far presente che noi abbiamo presentato un emendamento di eguale tenore all'articolo 86, che è poi 86-bis. Questo articolo dice infatti: « Per quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge i periodi di anzianità richiesti per conseguire l'avanzamento alla qualifica superiore sono ridotti della metà ».

Questo emendamento fu accolto in sede di discussione del Comitato ristretto. L'onorevole Sottosegretario non avanzò in quella sede alcuna riserva. Credo che, essendo questo più largo come estensione, potremmo immetterlo nel corpo dell'articolo 82, facendone un solo emendamento con quello che abbiamo discusso poco fa.

SCALIA. Avrei da fare qualche obiezione in merito. Desidero far presente all'onorevole Ministro che quando si parla di tre anni come limite per le promozioni, si discute su alcune qualifiche di personale, ma non su tutte le qualifiche o per tutti i gradi.

Non avrei insistito di fronte all'obiezione dell'onorevole Ministro, secondo la quale nel termine di due anni sono comprese tutte le categorie, se non mi fosse stato suggerito che per talune qualifiche il periodo per la promozione o per l'avanzamento non è quello di tre anni, dimezzati a 18 mesi, bensì di quattro o anche di cinque anni.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Si potrebbe verificare che alla prima promozione qualcuno non sia compreso, ma non perché non sia meritevole, ma perché nella comparazione è preceduto da altri. In tal caso questo qualcuno non è promosso non perché vi siano 1 posti e non abbia l'anzianità, ma perché è stato preceduto da altri.

SCALIA. Onorevole Ministro, la prego di chiarirmi un punto. Mi pare che per la promozione a direttore d'ufficio occorranza quattro o cinque anni; ammettiamo, per ipotesi, che si

accetti la sua tesi dei due anni: se nel ruolo si ha un posto libero di direttore di ufficio, nei primi due anni un tizio che si trovi alla qualifica inferiore come si regolerà? Che accadrà?

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non ho difficoltà ad accettare i « tre anni ».

SCALIA. Mi risulta che vi sono qualifiche per le quali sono necessari nove anni, mentre noi avevamo previsto quattro anni per avere un margine di sicurezza.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non insisto nel mio suggerimento. Però, se si mantiene la dizione « quattro anni », io sono contrario.

PRESIDENTE. Se gli onorevoli colleghi me lo consentono, desidererei dire che queste riduzioni sono state riunite nell'ultimo articolo al quale io ho presentato degli emendamenti che disciplinano la materia. Credo, pertanto, che sarebbe più opportuno rinviare la discussione in merito a questo punto, accantonandolo, salvo a riprenderlo dopo la discussione sull'ultimo articolo e sui relativi emendamenti ad esso presentati. Si resta, naturalmente, di avviso che anche il successivo 82-bis resta accantonato fino a quella data.

Gli onorevoli Bogoni e Petrucci hanno proposto il seguente nuovo articolo 82-ter:

« Gli allievi telefonisti e meccanici in possesso del diploma di laurea in ingegneria e in chimica e idonei agli ultimi concorsi per la carriera direttiva del personale tecnico banditi dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici saranno ammessi a partecipare ad un concorso per titoli a loro riservato per 1 posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella qualifica iniziale della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato secondo l'ordine stabilito dalle relative graduatorie ».

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bogoni di cui è stata data lettura.

«È approvato».

Do lettura dell'articolo 83:

« Nei primi concorsi per titoli per l'accesso alle carriere ausiliarie degli agenti tecnici, banditi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, si tiene conto in particolare modo, come titolo valutabile, del servizio reso

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1958

presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di salariato — di ruolo e non di ruolo — o di operaio giornaliero comunque assunto ».

Poiché gli emendamenti proposti all'articolo 83 sono aggiuntivi, pongo in votazione l'articolo 83 nel testo del disegno di legge governativo.

(È approvato).

Gli onorevoli Francavilla, Bogoni, Jacoponi, Rubeo, Pacifico Calandrone, Mancini, Cacciatore, Reali, Santo Semeraro, Ducci, Bensi e Maniera hanno proposto di aggiungere i seguenti due commi:

« Il personale postelegrafonico che nell'Amministrazione centrale e provinciale ha svolto per un periodo non inferiore a tre anni alla data della pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* funzioni proprie della carriera superiore a quella di appartenenza, può, a domanda, essere collocato alla qualifica iniziale della carriera immediatamente superiore, anche in soprannumero.

Permane il diritto a tale personale di essere collocato nei ruoli della prima categoria di esercizio, se già di gruppo *B*; alla seconda categoria di esercizio, se già del gruppo *C*; alla terza categoria di esercizio, se già subalterno ».

RUBEO. Se permette, onorevole Presidente, desidero informare la Commissione che vi è un errore nel testo stampato, nel primo comma: invece delle parole « alla qualifica iniziale della carriera » deve leggersi « nella qualifica corrispondente al grado rivestito ».

PRESIDENTE. Prendo atto della correzione. Prima che l'onorevole Francavilla illustri il suo emendamento, desidero dire che gli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Pacifico Calandrone, Mancini, Cacciatore, Reali, Santo Semeraro, Ducci, Bensi e Maniera hanno proposto di aggiungere all'articolo 83 il seguente comma:

« Le indennità accessorie di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 776, si intendono attribuite sempre allo stesso personale, anche se lo stesso assume, per effetto della presente legge, qualifica e posizione giuridica diversa ».

FRANCAVILLA. Illustrerò entrambi gli emendamenti, onorevole Presidente. Con essi noi abbiamo inteso fare una precisazione che, poiché non è contemplata nel disegno di legge, pensiamo possa essere facilmente accolta

dall'onorevole Ministro e dal relatore, oltre che dalla Commissione.

BIMA, *Relatore*. Sono contrario ad entrambi gli emendamenti perché si tratta di principi non accettati in altri emendamenti.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo è contrario perché non si riesce a comprendere come si possa sostenere che un impiegato possa passare alla categoria superiore solo perché ne ha avuto le funzioni sia pure per tre anni.

Il secondo emendamento cade se non è approvato il primo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Francavilla.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Bogoni.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 84. Ne do lettura:

(Disponibilità di posti).

« I posti disponibili nella carriera esecutiva del personale di archivio e nella carriera ausiliaria del personale dei servizi di anticamera possono essere utilizzati ai fini dell'applicazione degli articoli 67, secondo comma, e 71 per l'accesso alla carriera esecutiva degli operatori di esercizio ed alla carriera ausiliaria degli agenti di esercizio. I posti utilizzati vengono restituiti ai ruoli della carriera ausiliaria del personale di anticamera man mano che si renderanno vacanti per qualsiasi causa ».

Gli onorevoli Francavilla, Bogoni, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera hanno presentato il seguente emendamento

« Sostituire l'articolo con il seguente:

(Disponibilità dei posti)

« I posti disponibili nella carriera esecutiva del personale di archivio e nella carriera ausiliaria del personale dei servizi di anticamera possono essere utilizzati ai fini dell'applicazione degli articoli 67 e 71 per l'accesso alla seconda categoria di esercizio e alla terza categoria di esercizio. I posti non utilizzati vengono restituiti ai ruoli della carriera esecutiva del personale di archivio e della carriera ausiliaria del personale di anticamera man mano che si renderanno vacanti per qualsiasi causa.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1958

Questo emendamento è da considerare ormai decaduto. Pongo pertanto in votazione l'articolo 84 del testo governativo.

(È approvato).

Gli onorevoli Cappugi, Zanibelli, Colasanto, Scalia, De Biagi, Gitti, Troisi, Gatto, Menotti e Sensi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 84-bis:

*(Disposizioni particolari
concernenti le promozioni)*

« Le prime promozioni conferite mediante scrutinio di merito posteriormente alla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362 e 11 gennaio 1957, n. 363, nei limiti dei posti recati in aumento nelle singole qualifiche dai decreti stessi sono riportate, ai soli effetti giuridici, al 1° luglio 1957 od alla successiva data in cui i promossi abbiano maturato la prescritta anzianità ».

CAPPUGI. Con decreto del 1957 il Presidente della Repubblica aumentò i posti delle tabelle in organico relative al personale di cui all'articolo 84 di questo provvedimento. L'amministrazione interessata nell'approvare la promozione degli aventi diritto, approfittando della dilatazione dei posti in organico, non ha dato decorrenza 1° luglio a dette promozioni. Ecco perché io chiedo che i posti aumentati nelle tabelle, per effetto del decreto sopra ricordato, dovrebbero avere la decorrenza a partire dal 1° luglio 1957. Nel ristabilire la decorrenza delle promozioni noi non chiediamo anche la corresponsione degli arretrati ma chiediamo soltanto la fissazione di questa decorrenza, come ho detto, al 1° luglio 1957, ai soli effetti dello sviluppo di carriera e del trattamento di quiescenza.

FRANCAVILLA. Credo che questo emendamento debba essere rinviato in sede di discussione dell'articolo 87-*quater* dell'onorevole Jerivolino che disciplina tutta la materia.

PRESIDENTE. D'accordo. Passiamo all'articolo 85. Ne do lettura:

(Anzianità acquisite ai fini del trattamento economico).

« Agli impiegati inquadrati, nella prima applicazione della presente legge, nelle qualifiche previste dalle tabelle degli allegati I e II per le quali è fissato un coefficiente diverso da quello relativo allo stipendio in godimento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, 11 gen-

naio 1956, n. 19, si ha riguardo all'anzianità maturata nel grado e qualifica rivestiti alla data di entrata in vigore della legge stessa, tenendo conto delle cause che hanno determinato acceleramento o ritardo dell'assegnazione degli aumenti normali di stipendio.

Ai dipendenti ai quali, per effetto della prima applicazione della presente legge, compete nella qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della legge stessa uno stipendio inferiore a quello che sarebbe loro spettato qualora fossero stati promossi a tale qualifica soltanto a decorrere dal giorno successivo alla data predetta, è attribuito, a decorrere dalla medesima, quest'ultimo stipendio.

Qualora lo stipendio dovuto in base al comma precedente risultasse inferiore a quello che sarebbe spettato se il dipendente non avesse avuto alcuna promozione, viene attribuito dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo stipendio della qualifica rivestita uguale o immediatamente superiore a quello che sarebbe stato conseguito nella qualifica iniziale ».

Gli onorevoli Cappugi, Zanibelli, Colasanto, Scalia, De Biagi, Gitti, Troisi, Gatto, Menotti e Sensi hanno presentato i due seguenti emendamenti:

« Sostituire il primo comma con il seguente

« Per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui alle qualifiche elencate nelle annesse tabelle che costituiscono gli allegati I e II alla presente legge, gli stipendi indicati nelle tabelle medesime sostituiscono dalla data di entrata in vigore della presente legge, quelli previsti dalla tabella di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ferme restando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto stesso. Nella prima applicazione della presente legge, ai fini della attribuzione degli scatti biennali di cui all'articolo 1, terzo comma, del citato decreto, si ha riguardo alla anzianità maturata nella qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della legge stessa, tenendo conto delle cause che hanno determinato acceleramento o ritardo nell'assegnazione degli aumenti normali di stipendio ».

« Aggiungere il seguente ultimo comma.

« Nei confronti del personale a cui si applicano i precedenti due comma l'anzianità per

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1958

i successivi aumenti biennali decorre dal 1° luglio 1956 o dalla data della promozione successiva ».

CAPPUGI. Credo che ella, onorevole Ministro, ricorderà che, per effetto dell'applicazione del nuovo criterio dello scatto biennale illimitato, si è verificato, specie per quanto riguarda i ferrovieri, un inconveniente assai grave per cui coloro che non risultavano promossi prima del 1° luglio 1957 si vedevano ritardata la carriera.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Credo veramente, onorevole Cappugi, che il testo governativo sia più completo di quello da lei presentato. In quel testo, infatti, è stato riportato tutto quello che è stato già fatto per quanto riguarda il personale ferroviario. Io ho accettato la formula che è prevista nel disegno di legge per le Ferrovie.

CAPPUGI. D'accordo. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 85 del testo governativo.

(È approvato)

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Pregherei l'onorevole Cappugi di voler ritirare anche il secondo emendamento aggiuntivo. Si tratta, è vero, di concedere la retroattività sia pure ai soli effetti giuridici ma nel complesso l'emendamento non mi sembra opportuno e prego pertanto, ancora una volta, l'onorevole Cappugi di volerlo ritirare.

CAPPUGI. D'accordo. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 86. Ne do lettura:

(*Norme incompatibili*).

« Sono abrogati il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive integrazioni e modificazioni, nonché tutte le altre norme incompatibili con la presente legge ».

Poiché non vi sono emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacopone, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera propongono il seguente articolo 86-bis:

(*Riduzione una tantum del periodo di anzianità richiesta per le promozioni*)

« Per quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, i periodi di anzianità

richiesti per conseguire l'avanzamento alla qualifica superiore sono ridotti della metà. Ciascun dipendente non può fruire del beneficio di cui al presente articolo che una volta sola ».

Questo emendamento deve considerarsi assorbito in seguito alla votazione dell'articolo 82.

Richiamo adesso l'attenzione degli onorevoli colleghi su tre emendamenti da me presentati che, mi sembra, sono comprensivi delle diverse situazioni. Ove raggiungessimo l'accordo, si potrebbe considerare che sia gli emendamenti degli onorevoli Bogoni, Francavilla ed altri, sia gli emendamenti Cappugi, sono compresi, come sostanza, in questo gruppo di tre emendamenti da me presentati.

Potremmo iniziare la discussione sull'emendamento 87-bis, da me presentato, del seguente tenore:

« La promozione a consigliere di prima classe fino al 31 luglio 1958 si consegue con le modalità stabilite con gli articoli 361, 365, 366 e 367 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il concorso per merito distinto e quello per esame speciale sono entrambi indetti e si ritengono espletati il 31 luglio 1958 per i posti disponibili a tale data ».

Il relatore non si oppone. Qual è il parere del Governo?

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. In verità, non vedo la necessità di questa modifica che, secondo me, si risolve in una proroga di un termine già scaduto.

Il termine, secondo l'articolo 361, è scaduto il 31 dicembre 1957 ed il concorso è stato bandito. Approvando questa norma dovremmo fare un nuovo concorso.

PRESIDENTE. Non insisto e ritiro l'emendamento.

Io stesso ho presentato il seguente articolo 87-ter:

« Nei primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi di anzianità richiesti per l'avanzamento mediante scrutinio, sono ridotti alla metà.

I periodi di anzianità richiesti per l'ammissione agli esami per la progressione di carriera, per i primi tre anni dalla data di cui al primo comma del presente articolo, sono ridotti di un terzo anche nei riguardi degli impiegati dei ruoli aggiunti.

Tale abbreviamento non opera ai fini dell'anzianità prevista dall'articolo 166 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'ammissione al concorso speciale per esame e per la promozione a direttore di divisione ed equiparato.

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge gli impiegati che rivestano alla data stessa la qualifica di direttore di sezione possono conseguire la promozione a direttore di divisione mediante scrutinio per merito comparativo senza colloquio. Gli scrutini possono essere effettuati in date diverse da quella prevista dal suddetto articolo 166 nei limiti dei 4/5 dei posti di volta in volta disponibili, accantonando i restanti posti per il concorso speciale per esami di cui al primo comma n. 1 del ripetuto articolo 166.

L'abbreviamento di cui al primo comma del presente articolo non opera per le promozioni dalla qualifica di ispettore generale a quella di direttore centrale ».

CAPPUGI. Mi consenta, onorevole Presidente, ma il mio emendamento al secondo comma quando verrà discusso?

PRESIDENTE. Ho già detto in precedenza che sarà discusso dopo l'articolo 87-*quater*. Gli emendamenti all'ultimo articolo (87-*ter* e 87-*quater*) devono necessariamente precedere gli altri.

SCALIA. Se permette, onorevole Presidente, ho formulato nuovamente l'articolo che era stato accantonato.

CAPPUGI. In tal caso, bisogna discutere anche l'articolo 84.

PRESIDENTE. Tutte le riduzioni sono comprese in questo articolo finale: dobbiamo

metterci d'accordo sulle modalità di discussione, perché la materia deve essere disciplinata da un solo articolo.

SCALIA. Ho dato questa formulazione al mio emendamento: «Nei primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per non più di una sola promozione, i periodi di anzianità richiesti per l'avanzamento, sia mediante scrutinio sia mediante esami di concorso o esami speciali per colloquio, sono ridotti alla metà ». Segue poi il testo normale dell'emendamento.

PRESIDENTE. Cerchiamo di discutere su un solo testo. L'articolo 87-*ter* prevede l'avanzamento mediante scrutinio e l'articolo 87-*quater* la promozione mediante scrutinio per merito comparativo.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. L'onorevole Jervolino ha presentato degli emendamenti all'ultimo articolo del disegno di legge che richiamano alcune ipotesi diverse; perché non attenersi ad esse?

SCALIA. Ho cercato di farne la sintesi.

FRANCAVILLA. L'articolo 86-*bis* potrebbe venire incorporato nella prima parte dell'emendamento Jervolino o di quello Cappugi. Mi sembra più logico e non avrei nulla in contrario.

PRESIDENTE. Poiché in aula sono in corso votazioni, rinvio la seduta, con l'intesa di riconvocarci domani, giovedì, alle ore 21.

La seduta termina alle 20,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI